



CONSORZIO  
**ASMEZ**

# RASSEGNA STAMPA



## DEL 28 FEBBRAIO 2011

## LE AUTONOMIE

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE E GLI OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI NELLA RIFORMA BRUNETTA E NEL DECRETO CORRETTIVO

### NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI .....	6
CGIA, SE EFFICIENTE COME GERMANIA RISPARMIO DA 75 MLD.....	7
CGIL, DA CEDOLARE SECCA PERDITA DI OLTRE 1 MLD.....	8
GREENACCORD, GESTIONE IDRICA RESTI IN MANO PUBBLICA .....	9
LEGAMBIENTE, ELENCO COMUNI CON VALORI ARSENICO OLTRE LIMITI.....	10
UIL, AUTO BLU CI 'COSTANO' 4,4 MLD L'ANNO .....	11
59MILA CANDIDATI PER 113 POSTI.....	12

### IL SOLE 24ORE

UN REGISTRO CI SEGNALE LE STRADE DELLE MULTE .....	13
STRETTA DELLE REGIONI SUI CONFIDI .....	14
<i>Bilanci più pesanti anche per il previsto aumento delle insolvenze</i>	
IN SETTE ANNI EROGATI PIÙ DI 700 MILIONI .....	16
L'IVA DEI COMUNI SI PERDE TRA I NUMERI .....	18
<i>Domani il via libera ma i conti non tornano: mancano i dati per assegnare ai sindaci una quota d'imposta - UN SISTEMA COMPLICATO - Per garantire l'equivalenza delle entrate, l'aliquota assegnata ai sindaci dovrà cambiare ogni anno in base alle dinamiche Irpef</i>	
L'IMPOSSIBILE SFIDA DEL GETTITO MANCATO AL SUD .....	20
<i>CONFRONTO IMPIETOSO - Con oltre un terzo della popolazione e il 22% dei consumi il meridione versa solo il 5,4% del tributo</i>	
CENTRO E PERIFERIA NEL NODO FISCALE DELLA TERRITORIALITÀ.....	22
IL GOVERNO VA AL VOTO CON L'ASSILLO DEI NUMERI.....	23
<i>Sulla carta nessun problema ma la situazione resta fluida</i>	
FLESSIBILITÀ AMICA DEI LAVORATORI.....	24
<i>La Fondazione I-Csr: aumenti di produttività a portata di mano</i>	
PER GLI AUTOVELOX CAMBIA E SI COMPLICA LA MAPPA DEI VINCOLI.....	25
<i>La Cassazione esclude che i prefetti possano dare l'ok per le urbane ordinarie - IL REGISTRO - Per sapere quali sono i tratti autorizzati si può consultare l'apposito elenco, che però non indica l'effettiva ubicazione dei dispositivi</i>	
IN ORDINE SPARSO LE AUTORIZZAZIONI SUL TERRITORIO .....	27
UN PARACADUTE «SALVA» LE CASSE DEI SINDACI.....	28
<i>Il saldo obiettivo non può superare una quota della spesa corrente - Più tutela per gli enti medio-piccoli</i>	
BLOCCATI 2,5 MILIARDI A SCAPITO DI SERVIZI E INVESTIMENTI.....	30
PIÙ INCENTIVI ALLE REGIONI PER IL PATTO TERRITORIALE.....	31
<i>Svincolato il triplo delle somme liberate per i comuni</i>	
LO SFORAMENTO MISURA LA STRETTA AI TRASFERIMENTI .....	33
IL CONGELAMENTO DEL FISCO LOCALE FERMA ANCHE LE AGEVOLAZIONI.....	34
TAGLI AD ASSEGNI E INDENNITÀ PER CHI NON TRASMETTE I DATI.....	35

OLTRE IL TETTO DI SPESA ZERO ASSUNZIONI.....	36
<i>Nuovi ingressi di qualsiasi tipo vietati negli enti che superano i limiti alle uscite - CHI SBAGLIA PAGA - Secondo la Corte dei conti della Lombardia il mancato rispetto dello stop può comportare anche responsabilità patrimoniale</i>	
SOCIETÀ: NON VALE IL TAGLIO AGLI INCARICHI.....	38
CENSIMENTO DIFFICILE PER LE PUBLIC RELATIONS .....	39
IL «PATROCINIO» SFUGGE AL DIVIETO .....	40
SOLO PER I SEGRETARI IN CONVENZIONE RIMBORSO AUTO PIENO .....	41
<i>Ristoro parziale ai dipendenti che svolgono compiti ispettivi</i>	
LA PARTITA INFINITA CONTRO LE CESSIONI.....	42
<i>Le regole per evitare le dimissioni</i>	
RISCOSSIONE IN ATTESA DI UN NUOVO RINVIO .....	44
LA «VECCHIA» TIA RIMANE SENZA IVA .....	45
AUMENTI ALTERNATIVI SOLO IN CAMPANIA.....	46
PIÙ «RICCO» IL FOTOVOLTAICO CHE SOSTITUISCE L'AMIANTO .....	47
<i>Il tetto a pannelli fa crescere del 10% il conto energia - Altri premi dai piani casa regionali e dai bandi locali</i>	
CONSIGLIERI RESPONSABILI SOLO OLTRE IL TETTO AI GETTONI .....	50
<i>Tutto regolare se i compensi percepiti restano sotto il massimo - L'APPUNTO - Nonostante le anomalie segnalate dalla Finanza la procura non ha fornito la prova dell'esistenza di un danno per l'erario</i>	
LAVORI PUBBLICI, LA GIUNTA NON SALVA IL DIRIGENTE.....	51
<i>LA MOTIVAZIONE - Aver seguito le direttive dall'«alto» non costituisce un alibi per la negligenza del funzionario tecnico</i>	
PIANI ESECUTIVI A DURATA TRIENNALE .....	52
ANCHE I PROVENTI DELLE MULTE NEL BLOCCO SALARIALE .....	53
NO ALL'ESCLUSIONE SE LA RELAZIONE AL BANDO È LUNGA.....	54
TURNI, ANCORA DUBBI SULLA CUMULABILITÀ.....	55
<b>ITALIA OGGI</b>	
NELLA TRAPPOLA DELLO SPESOMETRO.....	56
<i>Persone fisiche: sempre più difficile sfuggire all'accertamento</i>	
L'AMMINISTRATORE LOCALE TUTTO SA .....	58
<i>La privacy di imprese e cittadini non ostacola la raccolta dati</i>	
ANCHE SECONDO IL GARANTE LA TRASPARENZA HA LA MEGLIO.....	59
IL DIRITTO D'ACCESSO VA OLTRE LA SOGLIA DELLE SOCIETÀ MISTE .....	60
<b>LA REPUBBLICA</b>	
SPARITI PRECARI E LAVORO PARLAMENTO SUPERATTIVO PER LE LEGGI SULLA GIUSTIZIA.....	61
<i>Openpolis: 60% del tempo alle norme penali</i>	
<b>CORRIERE DELLA SERA</b>	
SUPERCLUB DEI MINISTRI GUIDATO DA TREMONTI PREPARA LA «FRUSTATA».....	62
<i>Giovedì il terzo incontro per rispettare le richieste Ue</i>	
<b>LA STAMPA</b>	
AIUTO, IL MARE CI RUBA LE SPIAGGE.....	63
<i>L'allarme da un nuovo studio spagnolo: "Il Mediterraneo è aumentato di 20 centimetri in 10 anni"</i>	



CONSORZIO

**ASMEZ**

28/02/2011



CORRIERE ECONOMIA MEZZOGIORNO

ACQUA PUBBLICA, PUGLIA ONDIVAGA ..... 64

*Non si comprendono le esitazioni di chi ha più volte promesso e ribadito di voler ripubblicizzare i servizi idrici*

## LE AUTONOMIE

### SEMINARIO

# Il sistema di valutazione e gli obblighi degli enti locali nella riforma brunetta e nel decreto correttivo

La Riforma Brunetta rafforza il sistema di valutazione dei dirigenti della PA e del personale e in generale rende più vincolante e più serio il sistema premiante. Presupposti del sistema di valutazione sono la definizione degli obiettivi e delle fasi del ciclo di gestione delle performance. Una importanza rilevante assume il rispetto dei vincoli di trasparenza dettati dal legislatore e dal regolamento, sia nella forma della pubblicazione delle informazioni sul sito internet sia nella forma della rendicontazione agli utenti, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli organi di governo etc. Ai fini della rispettiva valutazione, gli enti locali dovranno documentare di avere svolto almeno una indagine di customer satisfaction nel primo anno ed almeno tre indagini a regime. La valutazione dei dirigenti e dei dipendenti si basa su due elementi strettamente collegati: il raggiungimento degli obiettivi e le competenze dimostrate. Il seminario fornisce gli strumenti operativi per procedere all'adozione dei Sistemi di misurazione e valutazione anche della performance individuale e a darne concreta applicazione nei termini legislativamente previsti. Il seminario si svolgerà il **1 MARZO 2011** presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1 e avrà come docente il Dr. Arturo BIANCO.

#### LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

##### **FORMAZIONE E ASSISTENZA CONTINUA PER GLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO-UCC**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, GENNAIO – OTTOBRE 2011. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 11-19-14-28

<http://formazione.asmez.it>

##### **SEMINARIO: LA NUOVA QUOTA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I PUBBLICI DIPENDENTI**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 10 MARZO 2011. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-14-28

<http://formazione.asmez.it>

## NEWS ENTI LOCALI

### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2011 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

#### *DECRETI PRESIDENZIALI*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2011** Proroga dello stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

#### *DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI*

**DECRETO 14 dicembre 2010** Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DECRETO 12 gennaio 2011** Attualizzazione dei contributi pluriennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per le regioni Umbria e Marche.

La Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

#### *ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI*

**MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO** Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

#### *SUPPLEMENTI ORDINARI*

**LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225** Testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2010), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 (in questa stesso Supplemento ordinario alla pagina 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.».

**DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011** Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008.

## NEWS ENTI LOCALI

### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# Cgia, se efficiente come Germania risparmio da 75 mld

**S**e la nostra Pubblica Amministrazione fosse efficiente come quella tedesca, potremmo risparmiare 75 miliardi di euro all'anno. Il risultato, emerso da un'analisi condotta dalla CGIA di Mestre, è il frutto di una comparazione tra i livelli di efficienza degli uffici pubblici di Italia, Spagna, Austria e Germania. Un confronto, sottolineato dalla Cgia, che ha preso come parametro di riferimento le spese di funzionamento della macchina pubblica. "I dati che emergono dall'analisi - spiega la Cgia - sono eloquenti: la spesa media per il personale e per gli acquisti di beni e servizi per il funzionamento della Pubblica Amministrazione italiana nel periodo 2005/2009, è stata del 16,4% del Pil (pari a 248 mld di euro). In Spagna, sempre nello stesso periodo, si è attestata al 15,9% del Pil (in valore assoluto pari a 162 mld di euro), in Austria al 13,8% del Pil (37 mld di euro) e in Germania, la realtà più virtuosa tra quelle prese in esame, la spesa ha toccato "solo" l'11,5% del Pil (273 mld di euro)". "I paesi federali - commenta il segretario della Cgia di Mestre Giuseppe Bortolussi - sono meno costosi e più efficienti di un Paese centralista come il nostro. Queste 3 realtà presentano livelli di efficienza migliori e un carico tributario inferiore a quello italiano. Insomma, il federalismo fiscale non sarà la panacea di tutti i mali, ma se ben attuato può, nel medio lungo periodo, rendere la macchina pubblica più snella, meno costosa e più efficiente. Infatti, tra il quinquennio 2005/2009 e quello tra il 1995/1999, la spesa media della nostra

macchina pubblica è aumentata dello 0,6% del Pil, mentre in Austria e in Germania è diminuita rispettivamente del 3,5% e dell'1,1% Pil. Solo in Spagna la crescita è stata leggermente superiore alla nostra". "Ma il dato statistico più interessante - osserva la Cgia - affiora quando si ipotizza il risparmio che il nostro Paese potrebbe conseguire se avesse la stessa spesa di funzionamento della Pubblica Amministrazione di ciascuno dei tre paesi federali presi in considerazione in questa analisi. Ebbene, se la nostra macchina dello Stato costasse come quella spagnola (15,9% del Pil), in termini assoluti risparmierebbero 8 mld di euro all'anno. Se, invece, costasse come quella austriaca (13,8% del Pil), avremmo meno spesa pubblica per 40 mld di euro ogni anno. Co-

lossale il risparmio che il nostro bilancio pubblico registrerebbe se ci allineassimo agli standard di spesa della macchina federale tedesca. Con una spesa di funzionamento dell'11,5% del Pil, le minori uscite per le nostre casse pubbliche ammonterebbero a ben 75 mld di euro all'anno". "Nei giorni scorsi - conclude Bortolussi - la Corte dei Conti ha denunciato che col federalismo fiscale c'è il rischio che nella fase iniziale la pressione fiscale aumenti. Sia chiaro: questa ipotesi non è da escludere. Ma se traggiamo gli effetti della riforma federale nel lungo periodo non dovrebbero esserci dubbi; la spesa pubblica diminuirà, perché gli enti locali, che avranno più risorse a disposizione, saranno costretti a diventare più efficienti e meno costosi".

Fonte CGIA MESTRE

## NEWS ENTI LOCALI

### FEDERALISMO

# Cgil, da cedolare secca perdita di oltre 1 mld

L'approvazione del federalismo municipale martedì alla Camera farà scattare subito la cedolare secca sugli affitti, a valere dall'inizio del 2011, che riguarderà gli immobili affittati a uso abitativo e sostituirà l'attuale tassazione Irpef e dell'imposta di registro, con un prelievo fisso del 21% e del 19% per i canoni agevolati. Da una indagine della Cgil emerge che con la cedolare la perdita di gettito rispetto alle attuali entrate supera il miliardo di euro. La respon-

sabile delle politiche abitative della Cgil Nazionale, Laura Mariani, definisce l'imposta sulle locazioni "un regalo a proprietari con redditi medi e alti senza contropartite in termini sociali". Infatti, sostiene la sindacalista, "il venir meno dei vantaggi fiscali fa cadere l'unico incentivo per i proprietari a scegliere la strada del canone concordato con la conseguenza di un innalzamento del livello già insostenibile dei canoni vista la maggior convenienza fiscale nell'optare per il canale

libero". Dalle proiezioni della Cgil si rileva che per un alloggio affittato a 10.000 euro annui, applicando un contratto libero, si registra una convenienza, rispetto al regime attuale, peri proprietari con un reddito a partire da 15.000 euro annui mentre per lo stesso alloggio la convenienza a canale concordato è solo per proprietari con redditi superiori, a partire da 28.000 euro. E comunque il vantaggio, percentualmente, è sempre superiore nel canale libero rispetto a quello con-

cordato (sempre per lo stesso alloggio un proprietario con reddito di 30.000 euro annui risparmierebbe il 35% rispetto al regime attuale se affittasse a canale libero, solo il 16% affittando a concordato, differenza che aumenta all'aumentare del reddito). Nella realtà la differenza è ancora maggiore in quanto il canale concordato prevede canoni inferiori a quelli liberi di mercato, in media il 20% in meno.

Fonte ASCA



**NEWS ENTI LOCALI****ACQUA****Greenaccord, gestione idrica resti in mano pubblica**

L'acqua deve rimanere un bene comune, perché è indispensabile per una vita dignitosa. È su questo principio condiviso che oggi a Roma si sono seduti al tavolo gli esperti del settore, nel convegno "Dammi da bere" organizzato dall'associazione Greenaccord (una rete mondiale di oltre cento giornalisti ambientali), con il sostegno della Provincia di Roma. Sotto la lente d'ingrandimento è finita la privatizzazione del servizio idrico nazionale proposta dal Governo. Un tema "attuale e urgente" che chiamerà al referendum, previsto in primavera tra il 15 aprile e il 15 giugno 2011, gli italiani che dovranno esprimersi se lasciare il servizio idrico nelle mani pubbliche o aprire le porte ai privati. Quale legame esiste tra crisi idrica e crisi climatiche? Quale strada bisogna intraprendere per garantire effettivamente l'accesso all'acqua a tutta la popolazione mondiale? È davvero possibile una gestione sostenibile delle risorse idriche? Quali sono i problemi principali da affrontare e quali i casi positivi messi in atto nel nostro Paese? Quale valutazione dare alle nuove leggi che liberalizzano la gestione dei servizi idrici? Queste sono solo alcune delle domande alle quali, nel corso dell'incontro, hanno dato risposta economisti, politici, climatologi, biolo-

gi, giuristi, esponenti dell'industria e del Terzo settore. "È fondamentale che la gestione dell'acqua - ha detto Andrea Masullo, il Presidente del comitato scientifico di Greenaccord - sia in mano pubblica, basata su controlli e strategie condivise. Questa enfasi sulla gestione privata è un po' un'autocondanna della politica perché si autodefinisce inefficiente. Questo lascia molto pensare e non può essere accettato. Il problema nasce perché gli acquedotti in Italia sono gestiti male, ci sono ingenti perdite e il rimedio non è semplicistico. Passare dal pubblico al privato è molto complicato. La preferenzialità che è stata fatta verso il privato è eccessiva. L'apertura è un conto, ma aprire un canale preferenziale su una risorsa così preziosa presenta dei rischi soprattutto perché in Italia l'industria dell'acqua privata è una tra le più potenti al mondo". L'Italia è uno dei più grandi consumatori di acqua pro capite sulla terra di conseguenza, ha spiegato Masullo, "bisogna comprendere l'importanza di questa risorsa e se oggi la possiamo considerare ancora abbondante, in futuro è destinata a non diventarlo". I cambiamenti climatici, ha aggiunto il Presidente del comitato scientifico di Greenaccord, "ridurranno le piogge nel bacino del Mediterraneo fino al 20% entro il 2050,

questo significa minor disponibilità anche per l'Italia. Dobbiamo prepararci al fatto che non siamo più in una condizione di abbondanza. In molti comuni si lavano i pavimenti con le acque sorgive, di conseguenza bisogna abituarci ad un uso efficiente dell'acqua". Un quadro più ampio del tema dell'acqua in Italia l'ha fotografato il Cnr: "negli ultimi anni - ha spiegato Maurizio Pettine, direttore dell'Istituto di ricerca sull'acqua del CNR - abbiamo fatto progressi notevoli nella gestione delle nostre risorse idriche. La nascita degli Ato ha aggregato una gestione prima frammentata tra molti soggetti diversi e ha semplificato la gestione. Ma questo modello funziona per i Comuni più grandi. I centri più piccoli sono invece spesso abbandonati a loro stessi. E il problema è più acuto nei momenti di maggiore criticità. Ricordiamo, ad esempio, la secca del Tevere che qualche anno fa ha allarmato i tecnici oppure la secca del Po del 2003, quando la poca acqua a disposizione produsse aspre polemiche tra l'Enel, che la voleva per alimentare la propria centrale, e gli agricoltori della zona che cercavano di salvare i raccolti minacciati dall'ondata di calore". Per il direttore dell'area idrica dell'Acea invece il problema "non è mettere in contrapposizione il gestore pubblico da quello

privato. Va invece spostata la discussione sul concetto più generale di servizio ambientale, che necessita di risorse finanziarie adeguate e di competenze complesse e strutturate. I magri risultati prodotti dalla riforma dei servizi idrici nei suoi primi quindici anni di attuazione impongono senza dubbio una riflessione e alcune energiche correzioni, se si vuole davvero dotare il Paese di infrastrutture adeguate. Solo così possiamo dar vita a una solida industria del settore". Sull'importanza di garantire davvero il diritto all'acqua a tutta la popolazione mondiale e in particolare alle fasce più povere del mondo, è intervenuto anche il Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Mons. Mario Toso: "L'acqua non può essere gestita con un criterio esclusivamente privatistico. Nelle capitali di paesi come la Colombia, le Filippine, il Ghana, che non sono dotate di una adeguata rete idrica pubblica, e l'acqua viene fornita da privati con autobotti, il costo dell'acqua è da tre a sei volte superiore a quello di città come New York e Londra; siamo al paradosso che i poveri pagano molto più dei ricchi per quello che dovrebbe essere un diritto universale: l'accesso ad acque potabili".

**NEWS ENTI LOCALI****LAZIO/ACQUA****Legambiente, elenco comuni con valori arsenico oltre limiti**

"**A**bbiamo chiesto che la presidente Polverini, nominata commissaria di governo per l'emergenza arsenico, renda immediatamente noto l'elenco dei comuni dove si riscontrano valori oltre i limiti, come prevede l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Lo ha dichiarato il presidente di Legambiente Lazio, Lorenzo Parlato commentando i risultati dell'audizione con associazioni e Sindaci svoltasi presso la Commissione Ambiente della Regione Lazio in merito alla concentrazione di arsenico nelle acque potabili. "L'emergenza - ha aggiunto Parlato - è seria e la situazione critica, ma almeno dopo mesi c'è un punto certo sull'arsenico nelle acque potabili: non ci sono altri limiti al di fuori di quello di legge di 10 microgrammi per litro e se le analisi evidenzieranno superamenti su proposta delle ASL, i Sindaci dovranno adottare ordinanze di non potabilità ai fini del consumo umano". "Serve quella chiarezza - ha proseguito il presidente di Legambiente Lazio - che finora è mancata, i risultati delle analisi delle acque potabili devono essere pubblicati per cittadini e imprese, ma deve essere anche inviata ai comuni una nota chiara ed esplicativa sulle azioni da intraprendere, definendo in accordo con le ASL gli obblighi relativi alle ordinanze di non potabilità. Abbiamo poi evidenziato l'esigenza di una campagna informativa rivolta ai cittadini, realizzata coinvolgendo medici e associazioni, con l'attivazione di un numero verde regionale sull'esempio di quanto fatto in provincia di Latina". "L'acqua è un diritto imprescindibile - ha concluso Parlato - ed è una risorsa messa già gravemente a dura prova, sulla quale c'è grande attenzione da parte dei cittadini come sta dimostrando la campagna verso i referendum per l'acqua pubblica. Non si può perciò temporeggiare, bisogna agire subito mettendo al centro la tutela della salute pubblica, per questo chiediamo che la Regione condivida subito con le parti sociali anche il piano degli interventi che dovranno essere messi in campo, identificando costi e tempi e definendo iniziative per il risparmio e la tutela delle risorse idriche. Serve un tavolo condiviso dai diversi attori".

---

Fonte ASCA

## NEWS ENTI LOCALI

### POLITICA

# Uil, auto blu ci 'costano' 4,4 mld l'anno

Sarebbe questo il costo che lo Stato affronterebbe per la gestione del parco auto in servizio nella pubblica amministrazione, le cosiddette auto blu. Dall'indagine condotta dalla Uil sui costi della politica emerge infatti che i costi di gestione del parco auto della Pubblica Amministrazione (auto blu e grigie), secondo una stima molto prudente, ammontano a circa 4,4 miliardi di euro nel 2010. Una spesa consistente se confrontata con quella di altre voci. Per il sindacato guidato da Luigi Angeletti, infatti, per le consulenze, gli incarichi, le collaborazioni e le spese per i comitati e varie commissioni la spesa nel 2009 è stata di 3 miliardi di euro. Per i compensi, le funzioni dei consiglieri di amministrazione, organi collegiali, delle Società pubbliche o partecipate ed Enti, locali e nazionali, si sono spesi nel 2010 2,5 miliardi di euro. Il costo per la direzione delle 255 Aziende sanitarie e ospedaliere - secondo il sindacato che ha analizzato i dati delle amministrazioni pubbliche - è di oltre 350 milioni di euro; mentre il costo dei Consigli di Amministrazione degli Ater/Aler è di circa 40 milioni di euro. I costi per il personale contrattualizzato, di nomina politica, per le Segreterie di Presidenti, Sindaci e Assessori, secondo nostre stime, si aggirano intorno a 1,5 miliardi di euro l'anno.

---

Fonte ASCA

## NEWS ENTI LOCALI

### CONCORSI PUBBLICI

# 59mila candidati per 113 posti

Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha reso noti gli impressionanti numeri che riguardano il concorso pubblico per la copertura di 113 posti nella Pubblica Amministrazione. Secondo quanto riferito dal ministero sono arrivate quasi 59mila domande di partecipazione per il concorso per dirigenti pubblici di seconda fascia: Lo svolgimento del concorso sarà disciplinato dalla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2011 in cui sarà comunicato il calendario, con i giorni, l'ora e la sede dello svolgimento, della prova di selezione che si terrà a Roma nel mese di aprile. Alla chiusura dei termini per l'iscrizione sono stati registrati 58.278 candidati, di cui oltre 34.000 donne. Per quanto riguarda la provenienza oltre 23mila candidati risiedono nel Sud Italia. Nella nota si legge anche che i quiz saranno "estratti da una banca dati di 5.000 test che verrà interamente pubblicata sul sito della Scuola superiore della P.A. ([www.sspa.it](http://www.sspa.it))" ma anche che la prova sarà corretta tramite sistema informatizzato predisposto da Formez Italia Spa".

Fonte FUNZIONE PUBBLICA

**STORIE****Un registro ci segnala le strade delle multe**

**D**i certezze ce n'è una sola: i controlli automatici di velocità fuori da autostrade e superstrade principali vanno autorizzati dai prefetti. Ma già trovare la lista dei tratti con il nullaosta è un'impresa: non c'è un registro unico e occorre andare sul sito web di ciascuna prefettura, sperando sia completo e aggiornato. Trovata la lista, si scopre che ha solo i tratti potenzialmente soggetti al controllo, a prescindere dall'effettiva esistenza delle postazioni. Così molti si affidano ai navigatori satellitari, che non danno certo garanzie a prova di bomba.

D'altra parte, è proprio necessario sbandierare tutti i controlli? Il buonsenso dice di no, la legge dice assolutamente di sì (ma si accontenta che lo si faccia tempestando le strade di segnali "premonitori"). E i poliziotti europei, quando i colleghi italiani raccontano di multe annullate perché non c'era il cartello, ridono di gusto per l'ennesima anomalia del Belpaese. Alla fine, chi non ha nulla da ridere è il cittadino onesto. Quello (ma fino a quando ci sarà ancora?) che quando riceve una multa dice: «Ho sbagliato, dunque pago». In un sistema paralizzato dai cavilli, il

modo per farla franca si può sempre trovare. Anche con il temuto Tutor: c'è gente che presenta ricorso sistematicamente perché il sistema di controllo della velocità media non sarebbe tarato. In realtà lo è, ma il problema è un altro: per decidere, il giudice ha bisogno di un certificato di taratura. Per legge, può portarglielo solo un funzionario prefettizio. Ma le udienze in giro sono tante, quindi non è così improbabile che il funzionario non arrivi. Ecco perché c'è chi il ricorso lo tenta sempre e comunque. In compenso, quando si tratta di "provarci", le pubbli-

che amministrazioni non sono da meno. Prendete il caso di Lerici, dove gli scrupoli di un comandante dei vigili (poi destituito) avevano bloccato l'invio di multe forse errate o illegittime. Alla notifica ha provveduto il suo successore. Perché era tutto regolare? No, anzi: nel frattempo alcuni verbali sono anche andati prescritti. Tanto che lo stesso dirigente ha stimato un incasso effettivo del 40% (meno le ingenti spese di notifica). Saranno i soldi pagati dai soliti ingenui?

**Maurizio Caprino**

Accesso al credito - Le garanzie per le imprese

# Stretta delle regioni sui confidi

*Bilanci più pesanti anche per il previsto aumento delle insolvenze*

Nel 2009 hanno sostenuto le imprese con oltre 9 miliardi di nuove garanzie, una cintura di protezione che nel 2010 si è allargata del 15%, secondo le proiezioni di Assoconfidi, l'associazione che raggruppa i consorzi di industria, artigianato, agricoltura e commercio. Quest'anno la partita più difficile per il sistema dei confidi italiani si gioca su due campi diversi: da un lato, proseguire nel sostegno alle imprese ancora in crisi; dall'altro, supportare le aziende sulla strada della ripresa. Sfide da affrontare in uno scenario dai contorni mutati dall'entrata in vigore delle nuove regole per i controlli sul patrimonio e dove potrebbe venire a mancare - o quanto meno ridursi - l'iniezione di fondi pubblici dalle regioni, che negli ultimi otto anni hanno trasferito ai confidi oltre 700 milioni di euro (vedi l'articolo a lato). «Il settore è cresciuto rapidamente - spiega Luca Erzevovski, ordinario di Finanza aziendale all'Università di Trento - e si è caricato di quote di rischio elevate, che potrebbero tradursi in un massiccio aumento delle insolvenze nel giro di un anno, un anno e mezzo». La solidità del patrimonio è dunque non solo un requisito imposto dalla riforma del Testo unico bancario che andrà a regime entro fine

anno (e, in prospettiva, da Basilea 3), ma anche un utile cuscinetto per ammortizzare le sofferenze. Patrimonio che si può rafforzare, secondo le norme attuali, solo attraverso versamenti delle imprese socie o fondi pubblici. Non è infatti passato l'emendamento al Mil-leproroghe che proponeva di aprire il capitale a soci non Pmi (banche ed enti pubblici in primis), «che avrebbe allargato in tempi rapidi - commenta Francesco Bellotti, presidente di Federconfidi, la Federazione che associa 47 consorzi del settore industriale - le possibilità di capitalizzazione». Sul versante degli aiuti pubblici, del resto, si annuncia un anno di magra per il sistema dei confidi. Sicilia e Campania sono in fase di approvazione del bilancio regionale e dai rispettivi assessorati allo sviluppo economico non si riescono ancora a quantificare le misure di sostegno all'accesso al credito. In Piemonte gli operatori attendono - entro fine marzo - l'esito del lavoro dell'advisor messo all'opera dalla regione per definire un nuovo piano strategico e i conseguenti scenari operativi per rafforzare il sistema. «Il 2011 sarà un anno difficile - rileva Andrea Giotti, direttore di Eurofidi, il consorzio che lo scorso anno ha prestato 1,7 miliardi di garanzie, attivo

principalmente in Piemonte - perché verranno a galla insolvenze e partite incagliate». Gli fa eco Ferruccio Vannucci, direttore generale di Artigiancredito toscano: «Dal 2008 al 2010 abbiamo registrato un +50% di sofferenze, passando da 10 a 15 milioni e quest'anno le prospettive non sono rosee. Senza contare che la regione ha concentrato i fondi sulla propria finanziaria, concorrente diretta dei confidi». Anche in Veneto si segnala un rischio sovrapposizione tra i vari soggetti attivi nella filiera del credito. Ma non solo. «I tagli di bilancio - sottolinea Luciano Sassetto, direttore di Artigianfidi Vicenza - ci penalizzano pesantemente tanto da farci pensare a un riposizionamento di mercato, aumentando il costo della garanzia o applicando criteri di selezione più rigidi». C'è attesa anche in Lombardia per il destino di Confiducia, lo strumento finanziato da Regione e Camere di commercio che ha rafforzato lo scorso anno le garanzie dei confidi e sta per esaurire l'operatività. «Tra le imprese c'è forte preoccupazione - lamenta Ambra Redaelli, presidente della piccola industria di Confindustria Lombardia -: chiediamo segnali concreti da parte della regione». Dall'assessorato all'Industria risponde il vicepresidente Andrea Gibel-

li: «L'accordo di programma è stato confermato, a breve decideremo le condizioni tecniche operative». In Puglia invece prosegue il piano triennale di sostegno ai consorzi con più di 3mila soci o con oltre 10 milioni di euro di operazioni in corso. Degli otto confidi ammessi al bando da 50 milioni si può controllare in tempo reale l'operatività collegandosi al sito dell'assessorato allo sviluppo: a oggi sono state erogate garanzie per circa 287 milioni, per un totale di 1.817 pratiche. Sul tema della patrimonializzazione, poi, si è aperto di recente un tavolo che ha chiamato all'appello tutte le regioni. «L'obiettivo - spiega Giovanni Da Pozzo, presidente di Assoconfidi - è individuare le migliori soluzioni strategiche e tecniche per l'erogazione dei contributi pubblici: il rischio è infatti quello di non poter conteggiare nel patrimonio di vigilanza dei confidi le somme erogate dagli enti pubblici». Il confronto è aperto anche con il Governo: «Siamo in attesa dei nuovi criteri di accreditamento dei confidi - conclude Da Pozzo - al fondo centrale di garanzia che velocizzeranno l'accesso allo strumento da parte delle nostre strutture». © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Francesca Barbieri**



## I numeri

### I CONFIDI

**673** confidi

**472**

Sono i confidi attivi,  
-3% rispetto al 2009

**45%**

È la quota di confidi  
concentrati al Sud

**44**

Sono i confidi vigilati  
dalla Banca d'Italia

### I CONFIDI DELL'INDUSTRIA

Dati sull'operatività dei confidi associati alla Federconfidi  
2009-2010

	Numeri confidi	Pmi socie
Dati al 31 dicembre 2009	49	79.408
Stime al 31 dicembre 2010	47	88.000
Variazione % 2009-2010	-4,1	10,8

	Affidamenti garantiti (*)	Garanzie (*)
Dati al 31 dicembre 2009	12,8	5,337
Stime al 31 dicembre 2010	15,2	6,2
Variazione % 2009-2010	18,8	16,2

	Insolvenze pagate (**)	Tasso di insolvenza
Dati al 31 dicembre 2009	64,181	0,5%
Stime al 31 dicembre 2010	61	0,4%
Variazione % 2009-2010	-5,0	-

\*) In miliardi di euro; \*\*) in milioni di euro

### I RISULTATI

**9** mld

**LE GARANZIE 2009**  
Le garanzie dei confidi  
hanno attivato oltre 20  
miliardi di investimenti

**+15%**

**LA TENDENZA**  
È l'aumento  
dell'operatività  
dei confidi nel 2010

**4%**

**LE SOFFERENZE**  
È il tasso di sofferenza  
lordo per il 2010  
stimato da Assoconfidi

Il trend 2003-2010. Un «workingpaper» di Finlombarda

## In sette anni erogati più di 700 milioni

Un apporto finanziariamente «consistente», abbinato però a un'«abbondanza di normative regionali» che rischiano di essere spesso «prive di efficacia» ai fini dell'abbattimento delle riserve patrimoniali di vigilanza degli istituti di credito garantiti e quindi «a impatto zero in termini di miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le imprese garantite». Tradotto in numeri: dal 2003 al 2010 le regioni italiane hanno messo in campo 87 diverse misure a supporto dei confidi, per un controvalore superiore a 730 milioni di euro, accompagnate da 113 atti normativi - tra leggi regionali, deliberazioni di giunta e atti dirigenziali - che hanno attivato 70 differenti interventi. Il monitoraggio emerge da un recente working paper elaborato da Finlombarda, che rappresenta un primo tentativo di sistematizzare e mettere a confronto le misure approvate dalle regioni per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Secondo lo studio di Finlombarda, l'ammontare delle risorse attivate - i 732,6 milioni di euro, tre quarti dei quali concentrati nel biennio 2008-2009, segna evidente di un'accresciuta attenzione a mitigare gli effetti della crisi - «consentirebbe la copertura di impegni di garanzia compresi tra i 9 e i 12 miliardi di euro», che rappresentano una «consistente base finanziaria di supporto al sistema». Nel periodo compreso (il 2003 fa da punto di partenza perché è l'anno di entrata in vigore della nuova normativa sui confidi), la distribuzione territoriale delle risorse «sembrerebbe inversamente proporzionale all'industrializzazione dei

territori e al grado di associazionismo delle imprese»: se al Sud si concentra circa il 58% del totale degli impieghi a livello nazionale a fronte di una popolazione di imprese del 27,7%, le regioni del Nord, dove si insedia il 51% delle imprese italiane, hanno destinato agli interventi di garanzia poco più del 34% del totale, mentre al Centro l'8% di intervento finanziario copre un tessuto imprenditoriale pari al 21% del totale nazionale. Tra le regioni con maggiore dotazione finanziaria spiccano la Sardegna e la Puglia (vedi tabella), mentre in termini di numero di interventi le più attive risultano la stessa Sardegna e il Piemonte. A quali obiettivi concorrono questi interventi? Il working paper sottolinea che è «significativa» la presenza di 14 misure, per una dotazione di oltre 358 milioni (poco meno

della metà del complesso degli interventi regionali), che hanno come obiettivo principale la «riduzione dei rischi gravanti sui confidi attraverso la costituzione di fondi monetari affidati in gestione a società in house o mantenuti in gestione dalle stesse regioni». Un approccio «molto tradizionale», prevalentemente orientato al medio e breve termine e a «generici investimenti materiali», lasciando così poco spazio a misure di garanzia indirizzate a investimenti in ricerca e innovazione (10 misure), al consolidamento a medio termine dell'indebitamento a breve delle imprese (9 misure) e a interventi specifici per nuove imprese o spin-off (solo 4). © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Ma.Bi.**

**SEGUONO TABELLE**





## Le risorse messe in campo

### RIPARTIZIONE PER ANNO...

Ripartizione delle misure per anno

Anno	N. misure	Dotazione finanziaria	
		Euro	Peso %
2003	3	6.500.000	0,9
2004	7	20.000.000	2,7
2005	13	81.994.186	11,2
2006	12	67.500.000	9,2
2007	5	12.400.000	1,7
2008	21	156.744.798	21,4
2009	22	383.444.061	52,3
2010 (*)	4	4.050.000	0,6

### ... PER OBIETTIVO PRINCIPALE...

Obiettivo	N. misure	Dotazione finanziaria	
		Euro	Peso %
Riduzione rischi confidi	14	358.426.186	48,9
Integrazione fondi rischi	37	190.519.798	26,0
Trasf. 107/banca di garanzia	7	75.500.000	10,3
Patrimonializzazione	10	70.244.061	9,6
Fusione/aggregazioni	18	34.259.000	4,7
Innovazione organizzativa	1	3.684.000	0,5

### ... E PER REGIONE

Regione	N. misure	Dotazione finanziaria	
		Euro	Peso %
1 Sardegna	11	269.200.000	36,7
2 Piemonte	11	90.944.061	12,4
3 Lombardia	7	82.500.000	11,3
4 Puglia	3	70.500.000	9,6
5 Sicilia	8	64.400.000	8,8
6 Veneto	4	41.500.000	5,7
7 Lazio	8	31.500.000	4,3
8 Emilia Romagna	2	21.176.737	2,9
9 Campania	3	15.000.000	2,0
10 Marche	7	14.034.247	1,9
11 Toscana	3	12.368.000	1,7
12 Friuli Venezia Giulia	1	7.400.000	1,0
13 Liguria	8	5.500.000	0,8
14 Basilicata	2	4.060.000	0,6
15 Valle d'Aosta	1	1.050.000	0,1
16 Umbria	1	1.000.000	0,1
17 Calabria	3	500.000	0,1
18 Abruzzo	3	-	-
19 Molise	1	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>87</b>	<b>732.633.045</b>	<b>100,0</b>

(\*) Dati aggiornati a maggio 2010

Fonte: Finlombarda, "Le misure delle Regioni italiane a supporto dei Confidi"

Federalismo municipale – Il cammino della riforma

## L'Iva dei comuni si perde tra i numeri

*Domani il via libera ma i conti non tornano: mancano i dati per assegnare ai sindaci una quota d'imposta - UN SISTEMA COMPLICATO - Per garantire l'equivalenza delle entrate, l'aliquota assegnata ai sindaci dovrà cambiare ogni anno in base alle dinamiche Irpef*

Un fatto è certo: la compartecipazione all'Iva, che ha sostituito in extremis quella all'Irpef in un ruolo da protagonista nelle entrate federaliste dei sindaci, è l'unico passaggio della riforma che manca di una relazione tecnica. Chi pensa che questa sia una questione burocratica è fuori strada: a mancare, fino ad ora, sono i numeri, e il problema non è da poco visto che l'Iva ai sindaci dovrebbe essere una delle voci chiave dei bilanci comunali di quest'anno. Che cosa spiega questo silenzio, alla vigilia dell'arrivo del testo sulle entrate comunali alla camera per l'ultimo passaggio parlamentare prima dell'approvazione definitiva? Un po' di cronaca aiuta a capire. La nuova compartecipazione è entrata nel testo nelle concitate ore di trattative che hanno preceduto il voto del 3 febbraio in bicamerale, nello sfortunato tentativo di strappare una maggioranza che non è arrivata. Ai sindaci, secondo quanto prevede il comma scritto in tutta fretta prima del pareggio a San Macuto e ritoccato prima dell'ultimo voto in Senato, dovrebbe arrivare l'Iva prodotta dai consumi registrati nella provincia di appartenenza, e distribuita fra i comuni della

provincia in base al loro numero di abitanti. Nei prossimi anni, poi, il meccanismo dovrebbe affinarsi, fino ad attribuire a ogni comune il gettito realizzato dai consumi effettivi del proprio territorio, individuati grazie a un set di indicatori economico-statistici. L'obiettivo appare ambizioso, anche troppo visto lo stato di conoscenze attuali sulle dinamiche territoriali dell'imposta: i dati noti finora sono quelli delle dichiarazioni, che però non assegnano al gettito una "targa" certa perché se un piemontese va a Milano a comprare uno stereo o un divano l'Iva dei suoi acquisti è assegnata alla Lombardia. In pratica la geografia delle dichiarazioni favorisce le regioni "esportatrici", e questo spiega in parte l'entità del primato che Lazio e Lombardia vantano rispetto agli altri territori (si veda sul punto l'intervento di Alberto Zanardi pubblicato sul Sole 24 Ore di venerdì scorso). L'Iva da assegnare ai sindaci è invece quella del quadro «VT», introdotto in via sperimentale nelle dichiarazioni dal 2006, che segue la residenza del consumatore più del luogo dell'acquisto. Qui però arriva il problema: i dati provinciali al momento non ci sono, e per ora fatica ad

emergere un quadro sufficientemente certo anche a livello regionale. La nebbia che ancora circonda i dati non permette di capire in che misura il riferimento ai consumi finali è in grado di ammorbidire la sperequazione del gettito, che nelle dichiarazioni appare potente. Alle regioni più "ricche" (Lazio e Lombardia) gli ultimi dati disponibili – tratti dalle dichiarazioni 2009 – assegnano un gettito superiore ai 3.500 euro per abitante, mentre al Sud si scende intorno ai 500 euro pro capite e in Calabria si sprofonda a 335 euro. Non solo: queste cifre sommano 105 miliardi e sono relative ai versamenti effettuati nell'anno, ma rimborsi, compensazioni e trasferimenti alla Ue riducono la competenza a quota 80 miliardi euro: per garantire ai comuni i 2,8 miliardi assicurati dalla norma, di conseguenza, l'aliquota di compartecipazione dovrebbe viaggiare intorno al 3,5 per cento, quasi un punto sopra al 2,6 per cento ipotizzato all'inizio. Il nodo essenziale, però, rimane quello degli squilibri territoriali. Il gioco dell'"import-export" tra regioni spiega solo una parte delle differenze che, oltre al diverso livello dei consumi, sono dovute anche alla geo-

grafia dell'evasione, che punta decisamente a Sud. L'assegnazione ai sindaci (e ai governatori) di una quota dell'imposta dovrebbe aumentare l'impegno dei governi locali contro l'evasione, ma prima c'è da risolvere il problema dell'assegnazione territoriale del gettito, che finora ha bloccato tutti i progetti sul tema (fin dai tempi della commissione Vitaletti che tra 2003 e 2006 si era esercitata sul federalismo). L'esigenza di garantire ai sindaci che la sostituzione dell'Irpef con l'Iva non si sarebbe tradotta in una perdita di entrate complessive, poi, ha prodotto una formula bizzarra in base alla quale i frutti locali dell'Iva dovranno essere equivalenti a quelli che si sarebbero avuti con la compartecipazione all'imposta sui redditi. Stando alla norma, il riferimento rimane l'Irpef, e l'aliquota dell'Iva assegnata ai sindaci deve cambiare ogni anno in base alla dinamica dell'imposta sui redditi: un sistema decisamente macchinoso, che rischia di aprire nuovi dubbi in un terreno su cui i dati rimangono pochini. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Trovati

**1 LA STRATEGIA**

**01 | IL MECCANISMO**

Viene attribuita ai comuni una compartecipazione al gettito Iva, con due step. In una prima fase, il gettito Iva di ogni provincia viene distribuito tra i comuni in base alla loro dimensione. In una seconda fase, a ogni comune viene attribuito direttamente il gettito prodotto sul proprio territorio

**02 | QUANTO VALE**

La compartecipazione all'Iva deve essere equivalente al 2% dell'Irpef assegnata ai comuni dalle precedenti versioni del decreto: il valore di riferimento è 2,8 miliardi


**03 | L'OBIETTIVO**

Incentivare la lotta all'evasione nei comuni e la buona amministrazione che, favorendo turismo e attività economiche, dovrebbe aumentare il gettito Iva

**04 | I PROBLEMI**

- Al momento non esistono dati effettivi sul gettito Iva prodotto dai consumi provinciali
- La base di calcolo deve essere rappresentata dall'Iva di competenza effettivamente incassata, al netto delle detrazioni, per la quale la base 2009 (ultimi dati disponibili) è di 80 miliardi: per arrivare a 2,8 miliardi, la compartecipazione dovrebbe essere del 3,5%, anziché del 2,6% ipotizzato
- Il collegamento all'Irpef imporrebbe di ricalcolare ogni anno l'aliquota di compartecipazione Iva in base al gettito Irpef

**2 LA FOTOGRAFIA DEL GETTITO IVA**



Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati dipartimento Finanze (dichiarazioni 2009)

**ANALISI****L'impossibile sfida del gettito mancato al Sud**

**CONFRONTO IMPIETOSO - Con oltre un terzo della popolazione e il 22% dei consumi il meridione versa solo il 5,4% del tributo**

**L'**Iva sarà una colonna portante del prossimo sistema di finanziamento dei governi regionali e locali. Il gettito figurerà direttamente nei bilanci delle regioni a statuto ordinario per un quinto circa (15-18 miliardi) e indirettamente come componente nel fondo perequativo. Si stima che il fondo potrebbe sfiorare i 40 miliardi, dei quali non è difficile prevedere che la componente Iva raggiunga i tre quarti. In buona sostanza, l'Iva potrebbe figurare come strumento di finanziamento dei 100 miliardi di spesa regionale per il 45-50%. E poiché il gettito complessivo dell'Iva di competenza oggi è stimato, nelle sole regioni a statuto ordinario, in circa 80 miliardi – meno del costo delle funzioni essenziali – il prelievo Iva dalle casse statali di domani supererebbe la soglia del 50% dopo avere raggiunto, nell'attuale contesto pre-federalista, il 45% (il «bancomat delle Regioni»). Anche se in gran parte camuffato dal carattere "verticale" della perequazione effettuata attraverso il fondo, il riversamento del gettito Iva dai territori che ne producono in quantità elevate a quelli che ne accusano produzioni basse rischia di replicare l'esperienza del Dlgs 56/2000, che nella redistribuzione "orizzontale" dell'Iva aveva il suo perno. Definita inizialmente nella misura del 27,9%, la quota Iva chiamata a chiudere il cerchio del finanziamento regionale era stata portata al 38,55%, per raggiungere infine il 45%. In questo sistema, la somma è attribuita alle singole regioni sulla base dei consumi privati dei singoli territori stimati dall'Istat. Questa attribuzione è rimasta virtuale perché con la quota Iva di spettanza fu stabilito che le regioni più ricche cedessero – e le più povere ricevessero – quote "pesate" per realizzare una perequazione orizzontale alla tedesca. È così che, ad esempio, dei suoi 6,93 miliardi "nozionali" di gettito Iva nel 2003, alla Lombardia restavano 2,97 miliardi; mentre la Campania vedeva accresciuta del doppio la dotazione iniziale di 2,74 miliardi. Nel passato illustri accademici del Sud obiettarono che l'attribuzione iniziale dell'Iva ai territori in base ai consumi esal-

tasse i prelievi dal fondo da parte delle regioni meridionali, perché il consumo pro-capite delle popolazioni meridionali è circa l'80% del consumo medio nazionale. Viene da chiedersi come replicano oggi gli stessi studiosi alla legge 42/2009, che stabilisce che l'Iva sia attribuita ai territori in base al luogo di consumo. E – soprattutto – come replicano agli stupefacenti risultati delle prime simulazioni, con un Sud lontano anni luce dalle medie dei gettiti. Quest'ultimo è il vero punto dolente del federalismo, che ci vede perdenti rispetto al benchmark tedesco in termini di serietà e trasparenza dei dati di contesto. Quanta Iva raccolta nelle aree ricche viene travasata alle aree povere nei due sistemi, tedesco e italiano? Nei Laender orientali "poveri" – che dispongono di una base di consumi non superiore a quella del Sud italiano – si raccoglie un gettito che è quasi la metà di quello che si raccoglierebbe in base alla popolazione (8% rispetto al 18%). Nell'Italia meridionale, viceversa, si raccoglie un gettito Iva pari a un settimo di quello che si rac-

coglierebbe in base alla popolazione. In altri termini: i Laender orientali, che hanno il 18% della popolazione tedesca (Berlino esclusa) ed esprimono circa il 10% dei consumi nazionali, già prima della perequazione si trovano nelle loro casse l'8% dell'Iva nazionale. Di questa Iva tutti i Laender si appropriano, come da Costituzione, nella misura del 49,5%. Le Regioni meridionali italiane a statuto ordinario, che esprimono quasi il 37% della popolazione e oltre il 22% dei consumi nazionali si ritrovano nelle proprie casse, prima dell'inizio della perequazione, soltanto il 5,4% dell'Iva nazionale. Non è facile spiegare le ragioni di una simile differenza di situazioni senza individuare una minor propensione, nell'Italia "povera" rispetto alla Germania "povera", al pagamento dell'Iva; un altro fattore che rischia di complicare la reale territorialità nella distribuzione dell'Iva federalista. © RIPRODUZIONE RISERVATA


**Giancarlo Di Paola**

**SEGUA GRAFICO**


## La posta in gioco

Il panorama delle compartecipazioni che sono previste dai decreti e gli importi che saranno destinati agli enti territoriali (stime indicate in miliardi di euro). Le compartecipazioni che saranno avviate nel 2012 sono state contrassegnate con un singolo asterisco (\*), mentre le altre partono già da quest'anno e sono contraddistinte da due asterischi (\*\*)


### 1 REGIONI



### 2 PROVINCE



### 3 COMUNI



**TOTALE COMPARTICIPAZIONI: 67,7 miliardi**

Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore su dati dei decreti e delle relazioni tecniche

## Compartecipazioni – Una partita da 70 miliardi

# Centro e periferia nel nodo fiscale della territorialità

L'Iva destinata ai sindaci è il punto più critico, ma non è l'unico snodo in cui le tasse condivise fra stato, regioni ed enti locali nella futura Italia federalista provano la sfida della territorialità. Nel sistema disegnato dai decreti attuativi impegnati nella navigazione parlamentare, la complessa architettura delle compartecipazioni offre il nucleo fondamentale delle entrate dei bilanci degli enti territoriali. Tra regioni, province e comuni la partita delle tasse in coabitazione nella fase di debutto del federalismo fiscale sfiora i 70 miliardi. Ma le compartecipazioni ai tributi erariali non rischiano di essere una riedizione solo un po' più moderna dei vecchi trasferimenti, che hanno alimentato l'albero storto della finanza derivata? Dipende, appunto, dal grado di fedeltà che le future compartecipazioni mostreranno nei confronti del luogo di nascita del gettito. Per capire i termini del problema si può partire dall'Iva assegnata alle regioni, che copre la fetta più sostanziosa dei tributi compartecipati nell'Italia federale. Le prime versioni del decreto attuativo sul fisco regionale prevedeva di dimezzare l'attuale compartecipazione, affiancandola con una quota di Irpef, ma alla fine si è preferito puntare tutto sull'imposta sul valore aggiunto. Fino al 2013 la distribuzione delle risorse avverrà con le regole attuali, poi la quota assegnata a ogni regione sarà basata sul gettito prodotto dal territorio. «Questo è il punto di svolta fondamentale – sottolinea Luca Antonini, presidente della commissione per l'attuazione del federalismo fiscale –, perché cancella il premio all'evazione determinato dal sistema attuale», che assegna il gettito ai territori sulla ba-

se dei consumi censiti dall'Istat e non del gettito. Sulla divisione regionale dell'Iva, sostiene il governo, non ci saranno problemi, perché il quadro «VT» delle dichiarazioni offre una base di dati sufficientemente solida (che per ora non è stata pubblicata); i problemi iniziano quando si cerca un livello di dettaglio superiore. L'incertezza geografica, almeno per ora, non è limitata all'Iva; dopo una trattativa serrata con il governo, per esempio, le province hanno spuntato una compartecipazione all'Irpef, dal momento che quella al gettito dell'accisa sulla benzina non offriva un paracadute sufficiente a compensare l'addio ai trasferimenti. Sulle modalità di distribuzione, però, la partita è ancora tutta da giocare. Una fetta dei tributi regionali sull'auto, invece, servirà a far dimenticare senza troppi problemi i trasferimenti dei governa-

tori ai presidenti di provincia. Per i sindaci, invece, accanto all'Iva dovrà intervenire il 30% del prelievo sulle compravendite immobiliari e il 21,6% della cedolare secca, che nel 2012 scenderà al 21,5% e dal 2014 potrebbe salire fino a dare ai comuni tutto il gettito della tassa piatta. Un sistema ricco, che spesso servirà ad alimentare i fondi di perequazione e quindi non sarà vincolato al territorio in cui la tassa nasce. «Le compartecipazioni – riflette comunque Luca Antonini – sono un ingrediente tipico del federalismo. In Germania, per esempio, i comuni hanno il 15% dell'imposta sui redditi, il 12,5% di quella sui redditi da capitale e il 2,5% dell'Iva, e mi pare che la Germania possa essere considerata un sistema federale». © RIPRODUZIONE RISERVATA

**G.Tr.**

Parlamento – Domani alla Camera il primo test per l'esecutivo

## Il governo va al voto con l'assillo dei numeri

*Sulla carta nessun problema ma la situazione resta fluida*

La partita è certamente più alta, perché su di essa si regge il governo. Ma quanto è accaduto venerdì scorso alla Camera nel voto sul milleproroghe – prima per la fiducia sul maxi-emendamento e poi quando si è pronunciato il "sì" finale al decreto legge – qualche fremito deve averlo creato nella maggioranza, che in settimana si appresta a portare al traguardo il decreto sul fisco municipale. L'aula di Montecitorio ascolterà domani le comunicazioni del governo sulla riforma che il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, aveva dichiarato «irricevibile» subito dopo l'approvazione definitiva da parte di Palazzo Chigi, che aveva deciso di tirare diritto anche in assenza del parere della bicamerale sul federalismo. Dopodiché ci saranno le votazioni, che potrebbero anche comportare un nuovo, ulteriore ricorso alla fiducia. E c'è da pensare che i ranghi della maggioranza saranno sicuramente più serrati di quanto non lo siano stati lo scorso fine settimana. La fiducia al maxi-emendamento sul milleproroghe, infatti, è passata con 309 voti a favore e 287 contrari. La maggioranza, dunque, si è trovata distante dai 314 voti che era riuscita a incassare nella fiducia del 14 dicembre, quando, dopo lo strappo dei finiani di Fli, si trovò al punto più basso di coesione. Nel frattempo, i numeri di Berlusconi e Bossi sono cresciuti, fino a raggiungere quota 320. Per questo il risultato di venerdì dà da pensare. Hanno, certamente, pesato le assenze in un fronte e nell'altro e il fatto che il venerdì sia giornata di partenze dei parlamentari verso casa. Si trattava, però, pur sempre di un voto di fiducia. Tanto più che subito dopo il via libera al maxi-emendamento, il governo è stato battuto su un ordine del giorno presentato dall'Udc in relazione alla norma del milleproroghe sull'anatocismo bancario, cioè il calcolo degli interessi sugli interessi. E come se non bastasse, poche ore dopo, quando si è trattato di votare il decreto legge nel suo complesso, l'aula di Montecitorio ha espresso 300 voti a favore e 277 contro. Strada facendo, dunque, la maggioranza aveva perso nove voti. C'è da dire, che quelle preferenze non sono passate dall'altra parte, dove pure si è registrato un calo di presenze. La situazione, però, si conferma assai fluida. I movimenti da un partito all'altro – con relativi strascichi polemici: è della scorsa settimana l'accusa dell'onorevole Gino Buchino (Pd) di aver ricevuto la proposta di cambiare ca-

sacca dietro lauta ricompensa – sono all'ordine del giorno. A farne le spese è stato soprattutto il Fli, che, da ultimo, ha visto il passaggio di Luca Barbareschi al gruppo Misto. È, invece, rientrato il malumore dell'ex ministro delle Politiche comunitarie, Andrea Ronchi, che ha deciso di rimanere accanto a Gianfranco Fini. La transumanza ha favorito il Pdl, che alla Camera si accredita di una maggioranza oltre la soglia di sicurezza, che è di 316 voti. Dunque, il voto sul fisco municipale, che ha già superato l'esame del Senato, non dovrebbe conoscere rischi. Ma i margini risicati e il bradisismo politico degli ultimi tempi non consentono a Berlusconi e Bossi alcuna distrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Antonello Cherchi**

Pari opportunità – Bilancio positivo per le misure di conciliazione

# Flessibilità amica dei lavoratori

*La Fondazione I-Csr: aumenti di produttività a portata di mano*

**C'**è una banca in Italia che obbliga i dipendenti neopapà a rimanere a casa per tre giorni dopo il parto della compagna, in permesso retribuito. Per creare il nido al nuovo arrivato, alleviare le fatiche della mamma, conquistarsi un posto centrale e attivo nella nuova famiglia. Mentre in Europa si discuteva di questa opzione qualche mese fa, la Cassa rurale di Aldeno e Cadine l'aveva già trasformata in realtà da ben tre anni. E con il pacchetto di misure per riequilibrare tempi di vita e di lavoro dei dipendenti (si veda l'articolo in pagina) il clima di lavoro è migliorato e le assenze si sono ridotte. Misure a favore della famiglia, in un'area, la Provincia autonoma di Trento, che ha appena approvato la prima legge provinciale (bipartisan) sulla famiglia. La buona pratica è stata costruita, anche con l'aiuto del consulente Stefano Fugazza, nell'ambito del progetto Audit Famiglia & Lavoro della Provincia autonoma di Trento coordinato dal dirigente Luciano Malfer. Ed è stata segnalata alla Fondazione I-Csr (Italian centre for social responsibility), per l'elaborazione della ricerca "People First" che sarà presto presentata a Roma (si veda la scheda in basso) e che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare. «La fondazione - spiega il presidente Samy Gattegno, anche vicepresidente di Confindustria con delega alla sicurezza sul lavoro - è un think tank creato da ministero del lavoro, Inail, Unioncamere e Università Bocconi e poi aperto ad altri soggetti sui temi della responsabilità sociale d'impresa e ha fra i compiti anche l'analisi delle nuove tendenze in materia di bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro. Ecco perché abbiamo realizzato questa ricerca». Lo studio è stato condotto dalla project manager Giovanna Bottani e dalla ricercatrice junior Sara Lanzaro e poi integrato da Roberta Caragnano e Valentina Sorci dell'ufficio della consigliera nazionale di parità, Alessandra Servidori. Alla sua diffusione, nel sito [www.i-csr.it](http://www.i-csr.it) e su supporto dvd, ha contribuito la Microsoft, rappresentata in comitato scientifico dal direttore marketing centrale Roberta Cocco. In evidenza, l'analisi delle nuove pratiche

di bilanciamento vita-lavoro in un campione di aziende pioniere, fra cui anche diverse piccole e medie imprese (Pmi) e amministrazioni pubbliche. «La rilevazione rappresenta una base dalla quale partire per promuovere sui luoghi di lavoro nuove e realmente innovative pratiche nell'ambito della contrattazione di secondo livello - spiega la consigliera nazionale di parità, Alessandra Servidori -. L'obiettivo è sviluppare un'organizzazione del lavoro flessibile che coniughi esigenze delle aziende e dunque produttività ed equilibrio tra tempi delle persone dedicati al lavoro e alla famiglia. Ci viene in aiuto il provvedimento della manovra finanziaria (articolo 53 del dl n. 78 del 31 maggio 2010) che prevede che le somme erogate ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore privato, frutto di accordi sindacali correlati a incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, sono soggetti a decontribuzione e quindi sostengono la cosiddetta conciliazione. Nello spirito dell'insegnamento di Marco Biagi, che nel Libro bianco già indica la strada per sostenere

l'occupabilità in un mercato del lavoro moderno e competitivo, il piano Sacconi-Carfagna "Italia 2020 - Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro" ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla contrattazione collettiva e l'occupabilità femminile, incardinato nell'ufficio della consigliera nazionale di parità, che rileva le prassi innovative e sostiene la conoscenza degli strumenti che possono salvaguardare e promuovere, in particolare, la presenza e la permanenza delle donne sul mercato del lavoro». Nuove pratiche avanzano, quindi, nella contrattazione tra parti sociali. Ed è proprio di innovazione, anche nell'organizzazione aziendale e nella gestione delle risorse umane, che il nostro paese è assetato: la ricerca «People First» dimostra che questa strada è percorribile, senza esborsi economici o con investimenti minimi. Basta volerlo. E coltivare il dialogo tra imprese, pa, lavoratori e cittadini. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Laura La Posta**



Codice della strada – La riforma amplia i casi ammessi e le limitazioni

## Per gli autovelox cambia e si complica la mappa dei vincoli

*La Cassazione esclude che i prefetti possano dare l'ok per le urbane ordinarie - IL REGISTRO - Per sapere quali sono i tratti autorizzati si può consultare l'apposito elenco, che però non indica l'effettiva ubicazione dei dispositivi*

**T**eoricamente, si può essere colti in eccesso di velocità ovunque: basta che l'apparecchio utilizzato sia presegnalato e ben visibile. Ma di fatto i controlli sono radi. Non solo perché spesso non ci sono le condizioni tecniche (spazio, elettricità, visuale), ma anche perché non ci sono abbastanza agenti: le rilevazioni completamente automatiche sono ammesse solo a condizioni ben precise. Altri vincoli si sono aggiunti l'estate scorsa con la riforma del codice della strada, che ha creato parecchi problemi ai corpi di polizia. Però la stessa riforma ha anche ampliato l'elenco delle infrazioni accertabili in automatico. I paletti ai controlli di velocità senza agenti (o "da remoto", come si dice in gergo) li ha ribaditi due settimane fa la Cassazione, con la sentenza 3701/11. È stato dato valore tassativo ai vincoli posti dall'articolo 4 della legge 168/02, che consente di installare postazioni automatiche solo sui tratti stabiliti dai prefetti in base alla loro pericolosità (per incidenti e per caratteristiche del trac-

ciato) e alla difficoltà di fermare subito i trasgressori (per il troppo traffico o la mancanza di spazio o visibilità). I prefetti possono autorizzare i controlli automatici solo su strade extraurbane ordinarie e urbane di scorrimento (viali a carreggiate separate dove tutti gli incroci sono semaforizzati e non è consentito il parcheggio, cosicché il comune può elevare il limite a 60 o 70 chilometri orari). Dunque, sulle strade urbane "semplici" i prefetti non possono autorizzare alcunché, contrariamente a quanto accaduto a Treviso nel caso di cui si è occupata la Cassazione e in molte altre zone (articolo sotto). Invece, su autostrade e strade extraurbane (le superstrade a doppia carreggiata ai cui ingressi ci sono segnali analoghi a quelli di «inizio autostrada» – ma su fondo blu – e dove possono essere consentiti i 110 km/h invece dei 90 ordinari) non decide il prefetto: i controlli sono possibili su tutto il tracciato, salvi i vincoli previsti da altre norme (si veda più avanti). Il controllo a distanza è possibile pure per le infrazioni alle regole spe-

cifiche di queste strade (come la marcia in corsia di emergenza). Le stesse regole valgono per i sorpassometri (che però sono pochissimi). Come fare a sapere quali sono i tratti di viabilità ordinaria su cui i prefetti hanno reso possibili i controlli automatici? Solo alcune prefetture pubblicano sul loro sito web l'elenco, che spesso è molto lungo e dettagliato. Inoltre, questi elenchi non indicano l'ubicazione effettiva delle postazioni, ma solo i tratti (più raramente i punti) dove esse in teoria potrebbero trovarsi perché autorizzate. Un quadro più aderente alla realtà di fatto lo danno i navigatori satellitari, che ormai in larga parte hanno in memoria le postazioni di controllo. Il loro utilizzo è stato ritenuto lecito dal ministero dell'Interno, ma non sempre i loro dati sono attendibili e aggiornati. In ogni caso, chi percorre una strada deve essere sempre messo in condizione di sapere dove troverà il prossimo controllo di velocità: lo impone il comma 6-bis aggiunto all'articolo 142 del codice ad agosto 2007 dal

decreto Bianchi. La presegnalazione va messa al massimo quattro chilometri prima della postazione e ripetuta dopo eventuali incroci o svincoli. La distanza minima va invece da 80 a 250 metri, secondo il tipo di strada e salvo casi particolari. Ma nemmeno questi segnali sono attendibili: ciascuno di essi può riferirsi o a un apparecchio automatico o alla postazione dove potrebbe trovarsi una pattuglia. Inoltre, gli agenti possono posizionarsi anche dove manca un segnale fisso: è sufficiente che ne posino uno mobile per terra o che utilizzino il display eventualmente montato sul tetto del loro veicolo di servizio. È ammesso anche l'uso dei pannelli a messaggio variabile presenti sulla strada. La stessa norma impone non solo di presegnalare il controllo, ma anche di renderlo visibile. Così le postazioni automatiche devono essere colorate o avere il segnale col simbolo del corpo di polizia che le gestisce; le pattuglie devono operare con veicoli "in divisa" o, se hanno un'auto-civetta, devono piazzarsi sopra o il

segnale appena citato o il classico lampeggiatore blu asportabile. Dal 13 agosto 2010, la riforma ha aggiunto il divieto di piazzare gli apparecchi a meno di un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Un vincolo che ha causato la disattivazione di molte postazioni. Il 29 dicembre,

il ministero delle Infrastrutture lo ha ribadito, esentando solo il Tutor. Alcuni comuni e province hanno aggirato il problema arretrando il segnale. Una possibilità che però non esiste quando la postazione si trova nelle vicinanze di un incrocio (dove il segnale va ripetuto). La riforma ha poi e-

steso i controlli automatici a una serie di altre infrazioni (si veda l'infografica a fianco). Senza vincoli in città, con autorizzazione prefettizia fuori. Ma siamo ancora lontani dall'attuazione: mancano sia le direttive ministeriali da impartire ai prefetti sia – soprattutto – l'omologazione di apparec-

chi specifici per rilevare queste infrazioni. C'è da ritenere che, dopo le polemiche di questi anni sulle omologazioni già rilasciate, il ministero delle Infrastrutture agirà con molta prudenza.  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizio Caprino

## Come e per quali tipologie di infrazioni è consentita la modalità «da remoto»

### 1 POSTAZIONI IN REGOLA PER ACCERTAMENTI VALIDI



La postazione deve essere presegnalata e il cartello ripetuto dopo ogni svincolo o incrocio. Devono essere utilizzati autovelox «debitamente omologati», cioè con garanzie specifiche di precisione e funzionamento. Vietati inoltre: postazioni a meno di 1 km dal segnale sul limite di velocità; noleggio di apparecchi con canone commisurato alle multe comminate; uso lasciato a privato

### 2 VELOCITÀ E SORPASSI SEMPRE SOTTO LALENTE



Il superamento dei limiti di velocità è la principale tipologia di violazione accertabile da presidi senza agenti (su autostrade ed extraurbane principali; sui tratti di extraurbane e urbane di scorrimento individuati dal prefetto). Ok anche per i sorpassi vietati (in tal caso senza obbligo di segnaletica e di visibilità degli apparecchi, basta una generica informazione)

### 3 CORSIE PREFERENZIALI E ZONE A TRAFFICO LIMITATO



I controlli automatici sono ammessi anche per:  
– circolazione in corsia di emergenza su autostrade o strade extraurbane principali (senza obblighi di segnaletica e visibilità degli apparecchi né autorizzazione prefettizia, basta una generica informazione all'utenza);  
– transito in centri storici o altre zone vietate o su corsie o strade riservate (con ok ministeriale)  
– passaggio col rosso (senza alcun obbligo)

### 8 L'OCCHIO CHE RICONOSCE LA TARGA «FERMATA»



Anche circolare con un veicolo soggetto a misure cautelari può essere oggetto di legittimi controlli automatici. La riforma del codice della strada ha ammesso l'utilizzo di dispositivi elettronici per riconoscere le targhe dei veicoli che non potrebbero circolare perché sottoposti a sequestro amministrativo (articolo 213) oppure a fermo amministrativo (articolo 214)



### 4 LA RIFORMA ALLARGA L'AMBITO DI AZIONE



La riforma del Codice strada (legge 120/10), con la lettera g-bis inserita nel comma 1bis dell'articolo 201 ha ampliato le tipologie di infrazioni accertabili «da remoto», senza contestazione immediata, comprendendo ad esempio tutte le violazioni della segnaletica. La nuova casistica è quella elencata agli articoli 141, 143 (commi 11 e 12), 146, 170, 171, 213 e 214

### 7 MOTOCICLISTI SOTTO OSSERVAZIONE



Anche le violazioni commesse da chi gira in moto o sui ciclomotori possono essere accertate da autovelox. Si tratta di quelle elencate dagli articoli 171 (non utilizzo del casco protettivo) e 170 (in due su motorini non omologati, mancato utilizzo degli appoggi per mani e piedi, trasporto di cose che compromettono l'equilibrio)

### 6 ATTENTIA RISPETTARE SEMPRE LA SEGNALETICA



Dal semaforo rosso alle strisce sull'asfalto che indicano lo stop o la precedenza fino ai segnali imposti dagli agenti della strada: tutta la segnaletica, verticale o orizzontale, va rispettata (articolo 146). Anche per le violazioni a questo specifico articolo la legge di riforma del Codice della strada prevede la legittimità dei controlli in automatico.

### 5 DISPOSITIVI LEGITTIMI ANCHE PER I «CONTROMANO»



L'articolo 141 impone di tenere una velocità non pericolosa, a prescindere dai limiti, e non troppo ridotta. Ciò però presuppone una valutazione del contesto della strada attimo per attimo, cosa che difficilmente un apparecchio automatico potrà mai fare. L'articolo 143 riguarda le posizioni non corrette (come andare contromano o non tenere la destra)

## Nei comuni – I provvedimenti oscillano tra abuso e garantismo

# In ordine sparso le autorizzazioni sul territorio

Quando si telefona alle prefetture per chiedere lumi sulle autorizzazioni ai controlli automatici, non di rado la voce dell'interlocutore cambia tono. L'impressione è di sollevare questioni delicate. E, in effetti, da quando la legge 168/02 ha dato alle prefetture i poteri di autorizzazione (si veda l'articolo sopra), non sono mancati gli episodi discutibili. Tanto che il 14 agosto 2009 il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha firmato una direttiva sui controlli di velocità che, tra l'altro, invita le prefetture a rivedere i nullasta rilasciati. Un processo avviato subito, ma talvolta non terminato: a Roma, per esempio, la prefettura solo ora si dichiara quasi pronta. Inizialmente, nell'autunno 2002, si trattava di fare presto per legalizzare i controlli esistenti e farne attivare di nuovi. Così in molte zone non si andò per il sottile nelle analisi prescritte dalla legge per individuare i tratti autorizzati. In qualche caso, ci si è preoccupati pure di garantire a ciascun comune la sua postazione, individuando non tratti ma punti specifici, ciascuno in un territorio comunale diverso. Accadde, per esempio, nel crotonese, dove non pare casuale se uno dei prefetti poi subentrati rivide tutto prima ancora della direttiva Maroni. Ma la questione più scottante è quella dei controlli automatici in centro abitato. La legge, per arginare gli abusi dei comuni che privilegiano la cassa alla sicurezza, li aveva consentiti solo sulle poche strade classificate come viali di

scorrimento. I corpi di polizia municipale preoccupati per la sicurezza fecero subito presente che questo era un vincolo eccessivo e hanno trovato la comprensione delle prefetture. Come a Torino (dove su corso Moncalieri fu addirittura installato un costoso e discutibile Tutor) e in Toscana. Con la recente sentenza 3701/11 della Cassazione che nega ai prefetti questa discrezionalità, il nodo è venuto al pettine. A Firenze si sta poi ponendo il problema dei tanti viali cittadini con controllo automatico, dove il comune avrebbe fatto interventi per portarli allo standard di quelli di scorrimento ma non li ha mai classificati come tali con una delibera. I giudici di pace sembrano orientati a privilegiare il dato formale, dando ragione ai

multati. Ma non è escluso che pure questa storia finisca in Cassazione. Però le irregolarità non stanno solo dalla parte dei comuni "multaioli". Ci sono anche prefetture che accolgono quasi ogni ricorso, come accaduto nel frusinate in casi portati addirittura in procura (finora senza successo). Talvolta si parla di pressioni politiche per avere consenso dai cittadini. Come nelle leggi: a strette contro i trasgressori si accompagnano assurdi vincoli sui controlli per stoppare chi fa cassa, ma che fermano pure chi fa sicurezza. E se ripartissimo da zero, con meno vincoli per tutti e stangate per chi abusa? © RIPRODUZIONE RISERVATA

**M.Cap.**

**I BILANCI DEI COMUNI – Istruzioni per l'uso**

## **Un paracadute «salva» le casse dei sindaci**

*Il saldo obiettivo non può superare una quota della spesa corrente - Più tutela per gli enti medio-piccoli*

**C**on l'accordo in conferenza Stato-Città tra governo e autonomie locali tradotto nel Dpcm in corso di emanazione e la conversione del milleproroghe si completa la manovra 2011 per province e comuni. Il complesso delle regole è contenuto nei commi da 87 a 124 della legge 220/2010 che, riscrivendo tutta la disciplina del patto di stabilità, definisce i passaggi per la definizione del saldo programmatico di ogni ente locale per il prossimo triennio. L'aspetto più rilevante è la definizione di una regola generale (comma 90) che stabilisce un saldo strutturale pari a «zero» per le autonomie locali, sempre calcolato in termini di competenza mista. Per la determinazione del saldo programmatico è necessario procedere per gradi. Il punto di partenza è l'applicazione delle percentuali (comma 88 della legge 220/2010; per il 2011: 8,3% per le province e 11,4% per i comuni) alla spesa corrente media del triennio 2006/08. Sparisce, quindi, la base rappresentata da un saldo di partenza più o meno lontano nel tempo, sostituita da un parametro che offre stabilità. L'importo così ottenuto deve essere ridotto per una somma pari al taglio dei trasferimenti subito dagli enti per effetto dell'articolo 14 del Dl 78/2010 e determinato dal ministero del l'Interno con il decreto del 9 dicembre 2010. Il cambio di regola ha fatto sì che, per alcuni enti, la nuova impostazione determinasse sensibili differenze di obiettivo (sia positive, sia negative), incidendo sulla programmazione pluriennale. Per attenuare le differenze, solo per il primo anno, il legislatore ha previsto che l'obiettivo finale sia corretto per un importo pari alla metà della differenza tra il saldo programmatico calcolato con le precedenti regole (articolo 77-bis del Dl 112/2008) e il saldo determinato con la nuova disciplina. Se il nuovo obiettivo è inferiore a quello vecchio, il correttivo aumenta l'obiettivo determinato con le nuove regole; in caso contrario la metà del differenziale va in detrazione del saldo programmatico 2011. Per il solo 2011, inoltre, il comma 93 prevede una riduzione della manovra per complessivi 480 milioni

per interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di garantire un contributo equo degli enti alla manovra. Il fondo deve prevedere la copertura delle spese di investimento per Expo 2015 dal comune di Milano e, per effetto della conversione del Dl 225/2010, dalla provincia. L'accordo, in conferenza Stato-Città ha previsto destinato 130 milioni per Expo (110 al comune e 20 alla provincia), 310 milioni ai comuni e 40 milioni alle province. Gli importi per i comuni si traducono in una clausola di salvaguardia definita in ragione della dimensione demografica degli enti. In particolare, se il saldo obiettivo supera la soglia definita dall'importo che scaturisce dall'applicazione delle percentuali definite nell'accordo alla spesa corrente media 2006-2008, allora il saldo programmatico è pari alla soglia medesima. Le percentuali sono del 5,4% per i comuni fino a 9.999 abitanti, del 7% per comuni con popolazione compresa tra i 10mila e 200mila abitanti e 10,5% per i comuni sopra i 200mila abitanti. Per le pro-

vince, la riduzione opera solo se l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti supera il 7%; in tal caso le province possono ridurre il saldo obiettivo secondo parametri quali popolazione e superficie territoriale. Il Dpcm prevede, infine, che per tutti gli enti, le entrate straordinarie possono essere considerate rilevanti ai fini del saldo utile per il rispetto del patto di stabilità interno. Nel corso dell'anno, il saldo programmatico può essere modificato per due cause: l'applicazione del patto di stabilità regionale (normato dai commi da 138 a 143) e l'applicazione del comma 122, che prevede una riduzione degli obiettivi annuali del patto (con criteri e modalità da definirsi con apposito decreto) per un importo pari alla differenza, registrata nel 2010, tra il saldo programmatico assegnato e il saldo programmatico conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Alessandro Beltrami**

### **Come funziona la manovra 2011**

#### **LA SALVAGUARDIA**

Una clausola di salvaguardia viene introdotta per evitare che il patto di stabilità imponga obiettivi troppo elevati agli enti locali. La clausola è basata sul rapporto percentuale fra l'obiettivo richiesto dal patto e il livello di spesa corrente medio registrato nel triennio 2006/2008. Il tetto è differenziato in base alla dimensione degli enti locali: la percentuale massima è fissata al 5,4% per i comuni fino a 9.999 abitanti, del 7% per comuni con popolazione compresa tra i 10mila

e 200mila abitanti e 10,5% per i comuni sopra i 200mila abitanti. Per le province il tetto fra obiettivo e spesa corrente è del 7%, e le riduzioni del saldo obiettivo sono articolate in base alla popolazione e la superficie.

#### **I CALCOLI**

Il patto di stabilità 2011 fissa per ogni ente locale un doppio obiettivo, sempre calcolato in termini di competenza mista (competenza di parte corrente e cassa di conto capitale). Il primo obiettivo, definito «strutturale», chiede a tutti gli enti di raggiungere il saldo zero. Il secondo, quello «specifico», nasce dall'applicazione delle percentuali (per il 2011 è l'11,4% per i comuni e l'8,3% per le province) alla spesa corrente media del 2006/2008. L'obiettivo così determinato va confrontato con quello che sarebbe scaturito dai vecchi meccanismi di calcolo (quelli indicati dalla legge 133/2008), e il 50% della differenza va applicato in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva).

#### **LE SANZIONI**

Il nuovo patto di stabilità conferma con qualche ritocco il sistema sanzionatorio che si applica agli enti in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. I trasferimenti spettanti all'ente inadempiente vengono tagliati in proporzione allo sfioramento (ma la regola va armonizzata con le previsioni del federalismo fiscale), la spesa corrente non può superare l'importo medio registrato nell'ultimo triennio; viene bloccata la possibilità di accendere nuovo indebitamento e di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, e le indennità di sindaco, assessori e consiglieri vengono del 30 per cento. Vengono considerati inadempienti anche gli enti che non inviano in tempo i dati del monitoraggio sui conti.

#### **IL PATTO REGIONALE**

Si amplia la disciplina del «patto di stabilità regionale», con cui le regioni possono modulare gli obiettivi per i propri enti locali peggiorando dello stesso importo i propri vincoli. Le nuove norme prevedono la possibilità di articolare gli «sconti» in base a parametri di virtuosità. Le risorse svincolate per la regione diventano il triplo (erano il doppio) rispetto alla somma dei pagamenti che l'intervento regionale libera per gli enti locali. Si ampliano anche i tempi del monitoraggio: gli enti locali avranno tempo fino al 15 settembre per comunicare ad Anci Upi e Regioni l'entità dei pagamenti effettuabili, la regione dovrà indicare all'Economia entro il 31 ottobre gli obiettivi rimodulati.

#### **ONERI E DEBITO**

Il 75% dei proventi degli oneri di urbanizzazione può essere utilizzato per coprire la spesa corrente ordinaria anche nel 2011 e 2012. Cambiano le regole che limitano il ricorso all'indebitamento da parte di comuni e province. Il parametro di calcolo è quello stabilito dal Testo unico degli enti locali, basato sul rapporto percentuale fra spese per interessi ed entrate dei primi tre titoli (tributi, trasferimenti e tariffe). Il rapporto massimo, che era del 15% fino al 2010, scende al 12% nel 2011, al 10% nel 2012 e all'8% a partire dal 2013. Non possono aumentare l'indebitamento gli enti locali che, con il nuovo debito, supererebbero i tetti imposti alla spesa per interessi.

#### **SOCIETÀ E ATO**

Tempi più lunghi per la dismissione delle partecipazioni negli enti fino a 50mila abitanti. Le società non più consentite dovranno essere cedute entro il 31 dicembre 2013 (il termine era prima fissato al 31 dicembre 2011), e vengono inseriti tre nuovi parametri di «virtuosità» per evitare del tutto la dismissione: la società dovrà mantenere i bilanci in utile nei prossimi tre anni, e non aver subito negli esercizi precedenti ripiani di perdite o aumenti di capitale obbligatori (per i vincoli imposti dal Codice civile o da delibere assembleari). Non cambia il termine per la chiusura degli Ato acqua e rifiuti (31 marzo), che però può ancora essere spostato con Dpcm.

## **I BILANCI DEI COMUNI - Istruzioni per l'uso/INTERVENTO Bloccati 2,5 miliardi a scapito di servizi e investimenti**

I comuni hanno contribuito al risanamento della finanza pubblica per circa 4 miliardi di euro dal 2004 al 2009, e sopportano entro il 2012 un taglio di 2,5 miliardi di trasferimenti e il mantenimento di un saldo finanziario positivo per almeno 2,5 miliardi, a scapito di servizi e investimenti. In questo quadro il federalismo fiscale rappresenta l'occasione per una ripartenza, improntata all'autonomia di entrata, all'equità nel riparto delle risorse in riferimento ai costi standard e alle capacità fiscali. Nel frattempo l'autonomia finanziaria, bloccata dal 2008, sembra riattivabile nella forma dell'addizionale Irpef per il 44% dei comuni fin dal 2011, sempre che il Dlgs sul fisco municipale veda la luce in tempi ragionevoli. Ciò vale anche per l'imposta di soggiorno, attivabile dai comuni capoluogo e dai comuni

turistici, che in base alla classificazione Istat potrebbero essere circa 2.000. Per il resto la pubblicazione del Dlgs sulle entrate dovrebbe attivare anche la compartecipazione Iva, distribuita, fino alla disponibilità dei dati comunali, in base al gettito provinciale pro capite, che insieme al fondo di riequilibrio sostituisce i trasferimenti fiscalizzabili per un totale di 11,243 miliardi per il 2011. Nel frattempo il "milleproroghe" dispone, oltre al pagamento entro marzo da parte del Viminale della prima rata dei trasferimenti, anche la possibilità di utilizzare il 75% dei proventi degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente e pone il rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti al 12 per cento. L'Anci, per consentire ai comuni di usufruire di tutte queste opportunità, ha chiesto la proroga dei bilanci di previsione al 31 maggio.

Per il patto di stabilità, il 2011 segna una svolta: la distinzione della regola di equilibrio di bilancio dal contributo al risanamento della finanza pubblica. In primo luogo la modifica nel calcolo del contributo del singolo ente segna l'abbandono del parametro fisso che tanti problemi aveva generato, attestandosi su un sistema più coerente con la realtà finanziaria dell'ente. Per accompagnare questa revisione il comparto si fa carico del riequilibrio interno attraverso l'abbattimento del 50% delle distanze dal vecchio obiettivo, e lo Stato si fa carico dei picchi di manovra con il finanziamento della clausola di salvaguardia. Anci ha espresso l'intesa in merito, ma il Dpcm, altro elemento necessario per la chiusura dei bilanci 2011, non è stato ancora emanato. Il grande problema del patto rimane comunque l'entità del con-

tributo alla manovra: è evidente che il superamento dei trasferimenti erariali con l'attuazione del federalismo fiscale apre la strada a un corrispondente superamento del contributo dei comuni basato erroneamente sulla dipendenza del comparto dal finanziamento statale. Quindi la logica conseguenza sarebbe il riassorbimento a favore dei comuni di quei 2,5 miliardi di euro di risorse locali bloccate in tesoreria. In conclusione i provvedimenti in itinere contengono molte novità, la maggior parte delle quali derivanti da un serrato confronto dell'Anci con il Governo, però la necessità odierna è la disponibilità di elementi certi per chiudere i bilanci 2011, e passare dalla programmazione all'attività.

**Silvia Scozzese**

## I BILANCI DEI COMUNI - *Istruzioni per l'uso*/Gli ultimi ritocchi

# Più incentivi alle regioni per il patto territoriale

### *Svincolato il triplo delle somme liberate per i comuni*

**A**rriva un manuale di istruzioni per la costruzione del bilanci comunali, mentre nella legge di conversione del milleproroghe approdano le risposte su alcuni importanti nodi applicativi. Il prontuario dell'Ifel, l'istituto per la finanza locale dell'Anci, che il Sole 24 Ore presenta in esclusiva in questo dossier, offre suggerimenti operativi utili alla quadratura dei bilanci preventivi 2011, il cui termine per l'approvazione, molto probabilmente, sarà dilazionato di due mesi e spostato al 31 maggio. Lo slalom fra i cambiamenti normativi, iniziato con la manovra correttiva dell'estate scorsa è proseguito con la legge di stabilità 2011 e ora, in attesa che si chiarisca la partita del federalismo fiscale, trova nella conversione del milleproroghe novità importanti. La prima modifica riguarda il patto di stabilità territoriale dato in mano alle regioni. Con il patto territoriale «verticale» (comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011) le regioni possono autorizzare gli enti locali residenti all'interno del proprio territorio a peggiorare l'obiettivo attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale. Si debbono far carico, però, dell'«agevolazione» concessa agli enti locali peggiorando, per lo stesso importo,

i propri obiettivi in termini di cassa (attraverso una riduzione di pagamenti in conto capitale soggetti ai limiti del patto) o di competenza (mediante una riduzione degli impegni correnti soggetti ai vincoli di finanza pubblica). Il milleproroghe (con il nuovo comma 138-bis aggiunto all'articolo 1 della legge 220/2010) introduce nel meccanismo criteri di virtuosità e modalità operative da definire in sede di consiglio delle autonomie locali o con i rappresentanti degli enti locali ove il Cal non fosse presente. Cambia anche la procedura per la rimodulazione. Gli enti locali avranno, in via permanente, un termine più ampio, fino al 15 settembre, per comunicare ad Anci, Upi e regioni l'entità dei pagamenti che possono effettuare nell'anno. Conseguentemente slitta al 31 ottobre anche la scadenza per la comunicazione da parte delle regioni al ministero dell'Economia della redistribuzione degli obiettivi patto fra ente regionale ed enti locali (comma 140 riscritto). Per incentivare le regioni ad attivare il patto territoriale verticale, inoltre, la conversione del decreto legge 225/2010 introduce l'aumento, dal doppio al triplo, delle somme soggette a svincolo di destinazione a seguito della cessione di «capacità di spesa» ai fini

del patto agli enti locali. Resta confermato l'obbligo per la regione di utilizzare gli importi svincolati (fra i quali sono esclusi quelli relativi ai livelli essenziali delle prestazioni) solo per spese di investimento e di comunicare l'utilizzo all'amministrazione statale erogante. Nessun cambiamento, invece, al patto territoriale orizzontale, con cui le regioni possono integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla specifica situazione finanziaria del proprio territorio. Sarà un decreto dell'Economia, d'intesa con la Conferenza unificata, a fissare i criteri operativi, fermo restando il rispetto delle norme in materia di monitoraggio, sanzioni e dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali del territorio regionale. Ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo del patto di stabilità, individuato anche in base ai criteri definiti dal consiglio delle autonomie locali. Successivamente, le regioni devono comunicare i dati all'Economia, entro il termine perentorio del 30 giugno (31 ottobre per il 2011). Sempre in materia di patto di stabilità interno arrivano buone notizie per la provincia di Milano, per l'esclusione dal patto delle spese relative all'Expo 2015, così

come già concesso al Comune di Milano (comma 5 dell'articolo 2 ter). Gli importi sono stati definiti in 20 milioni per la provincia e 110 per Palazzo Marino, all'interno del Dpcm contenente le misure correttive al patto di stabilità 2011 (articolo 93 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011; si veda l'articolo in copertina) in corso di emanazione. Oneri di urbanizzazione Il decreto convertito la scorsa settimana fa tirare un sospiro di sollievo a tutti i comuni, almeno fino alla fine del 2012. Il comma 9 dell'articolo 2 ter estende, infatti, di due anni la deroga che permette di utilizzare il 75% delle entrate da oneri di urbanizzazione per la spesa corrente (di cui il 25% per manutenzioni ordinarie del verde, delle strade e del patrimonio). Limite all'indebitamento Un'ulteriore novità riguarda l'allentamento della stretta all'indebitamento (comma 7 dell'articolo 2 ter) attraverso la previsione di un abbassamento graduale spalmato in tre anni come chiesto dall'Anci. Il limite massimo dell'indicatore previsto dall'articolo 204 del Tuel (interessi su entrate correnti) diventa: 12% nel 2011, 10% nel 2012 e 8% nel 2013. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Patrizia Ruffini**

## LE POSSIBILITÀ

Che cosa cambia per il patto di stabilità regionale



### 01 | PATTO VERTICALE

Le regioni autorizzano gli enti locali a effettuare pagamenti in conto capitale superiori a quelli concessi dal patto di stabilità, e peggiorano il proprio obiettivo di una cifra equivalente. Le nuove regole prevedono:

- l'articolazione degli "sforamenti" secondo parametri di virtuosità, da definire nella concertazione fra enti locali e regioni (per esempio nel consiglio delle autonomie locali);
- l'aumento del premio alle regioni, che passa dal doppio al triplo rispetto al bonus concesso agli enti locali del proprio territorio;
- si allunga il calendario per la definizione degli sforamenti:
  - gli enti locali hanno tempo fino al 15 settembre per comunicare ad Anci, Upi e regione l'entità dei pagamenti che possono essere effettuati;
  - le regioni hanno tempo fino al 31 ottobre per comunicare al ministero dell'Economia la redistribuzione degli obiettivi del patto fra comuni e regione

### 02 | PATTO ORIZZONTALE

È la possibilità di integrare e modificare le regole nazionali all'interno del proprio territorio, prevedendo compensazioni fra comuni in difficoltà e comuni con surplus di pagamenti liberi, senza modificare l'obiettivo complessivo del comparto

## GLI ALTRI INTERVENTI

Le novità ulteriori apportate dalla conversione in legge del "milleproroghe"



### 01 | ONERI DI URBANIZZAZIONE

Anche per il 2011 e il 2012 i proventi degli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati fino al 75% per la copertura di spese correnti ordinarie

### 02 | LIMITI ALL'INDEBITAMENTO

Viene ridotto in modo progressivo il rapporto massimo fra spese per interessi ed entrate dei primi tre titoli, il cui superamento blocca la possibilità di accedere a ulteriori forme di indebitamento. Il rapporto massimo è fissato al:

- 12% nel 2011
- 10% nel 2012
- 8% a partire dal 2013



## I BILANCI DEI COMUNI - *Istruzioni per l'uso*/LE REGOLE. Le sanzioni

### Lo sfioramento misura la stretta ai trasferimenti

Confermato il sistema sanzionatorio per gli enti inadempienti con una serie di limitazioni che abbracciano: riduzione dei trasferimenti in misura pari allo sfioramento rispetto all'obiettivo; divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dell'ultimo triennio; divieto di ricorrere all'indebitamento; blocco delle assunzioni; riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispetto all'importo risultante alla data del 30 giugno 2008. La ratio non è solo quella tipica di un intervento di tipo sanzionatorio, ma è anche quella di indurre l'ente ad adottare misure correttive volte a migliorare (in un'ottica contabile) la gestione finanziaria ed amministrativa (deliberazione 76/2010 della corte dei conti per il Piemonte). Il taglio

dei trasferimenti, dopo la modifica operata dalla manovra correttiva dell'estate scorsa, è differenziato in funzione dell'entità dello sfondamento (prima era pari al 5%), per salvaguardare il principio secondo cui le limitazioni amministrative devono avere anche un effetto di recupero, in termini macroeconomici, degli obiettivi di finanza pubblica mancati dal concorso degli enti locali al patto di stabilità interno. La riduzione è operata dal ministero dell'Interno a valere sui trasferimenti destinati all'ente inadempiente (con esclusione dei trasferimenti destinati all'onere di ammortamento dei mutui), sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Economia entro il 30 maggio. In caso di insufficienza dei trasferimenti la differenza verrà recuperata negli anni successivi. Il di-

vieto di assunzioni abbraccia il personale di ruolo e a tempo determinato, i co.co.co. e i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo (ex lavoro interinale). Sono inoltre vietati i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco; il divieto si estende, inoltre, alle assunzioni in mobilità, fatte salve le mobilità per compensazione. È da tener presente che il semaforo rosso per l'indebitamento non riguarda solo il ricorso a mutui e prestiti, ma colpisce anche i contratti di leasing per la realizzazione di opere pubbliche. Per rendere effettiva la sanzione è previsto l'obbligo, per l'Istituto finanziatore o l'intermediario finanziario, di acquisire l'attestazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno per l'anno precedente. Va ricordata

poi la norma che vieta di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa (articolo 40, comma 3, Dlgs 165/2001). Agli enti che sono andati fuori patto lo scorso anno, non si applicherà l'articolo 77-bis, comma 22, del Dl 112 del 2008, secondo cui gli effetti finanziari derivanti dalle sanzioni non sono conteggiati ai fini del saldo patto. Tutto da scrivere, infine, il nuovo sistema di premialità, che sarà definito per ogni ente con decreto dell'Economia complessivamente sarà pari alla differenza registrata fra l'obiettivo e il saldo conseguito dagli enti inadempienti nell'anno precedente (comma 122 dell'articolo 1 della legge 220/2011). © RIPRODUZIONE RISERVATA

**P.Ruf.**

**I BILANCI DEI COMUNI - Istruzioni per l'uso/LE REGOLE. I tributi**

# Il congelamento del fisco locale ferma anche le agevolazioni

**A**nche la manovra di bilancio 2011 dovrà fare i conti con il blocco dell'autonomia impositiva, vigente già dal 2008. In attesa della pubblicazione del decreto attuativo del federalismo municipale, che prevede un'attenuazione del fermo dell'addizionale all'Irpef, l'Ifel ricorda infatti che la legge di stabilità 2011 (legge 220 del 2011) ha confermato il divieto di aumentare i tributi, con la sola eccezione della Tarsu. La guida dell'Anci precisa inoltre che il blocco non riguarda gli aumenti per «Roma capitale» e l'aumento dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti. Quest'ultima disposizione, peraltro, è contenuta nelle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto mille proroghe. Secondo l'interpretazione prevalente, il divieto riguarderebbe anche eventuali disposizioni agevolative contenute nei regolamenti comunali. Se l'ente ha deciso, per esempio, di deliberare una detrazione Ici maggiorata rispetto a quella di legge, lo stesso non può tornare indietro. Sono invece pienamente legittimi gli aumenti della Tarsu. Lo stesso dicasi per i comuni che applicano la «Tia1» (articolo 49 del Dlgs 22/1997) o che decidono di passare alla «Tia2» (articolo 238 del Dlgs 152/2006). Nel primo caso, si è in presenza di un'entrata tributaria (malgrado la diversa opinione delle Finanze) che sarebbe del tutto irragionevole discriminare rispetto alla Tarsu. Nella seconda ipotesi (Tia2), si tratterebbe di una entrata patrimoniale (artico-

lo 14, comma 33, Dlgs 78/2010), in quanto tale esclusa dall'ambito del blocco. È sempre possibile adeguare in aumento i valori di riferimento delle aree edificabili, ai sensi dell'articolo 59, lettera g) del Dlgs 446/1997, in quanto la delibera inciderebbe sull'attività di controllo dell'ente e non sugli elementi strutturali del tributo. Resta salva inoltre la possibilità di trasformare la Tosap in Cosap, ai sensi dell'articolo 63 del Dlgs 446/1997, e così incrementare il prelievo, in ragione della natura non tributaria del canone. Non serve invece adottare il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (articolo 62 del Dlgs 446/1997), in luogo dell'imposta sulla pubblicità, trattandosi di una entrata tributaria (sentenza 141/2009 della Corte Costituzionale).

La guida Ifel segnala infine le novità contenute nello schema di decreto attuativo del federalismo, che dovrebbe essere approvato in settimana. La più importante è lo sblocco graduale dell'addizionale comunale all'Irpef, entro il tetto massimo dello 0,4%. Per far ciò, occorre tuttavia attendere l'approvazione del decreto e la successiva emanazione di un provvedimento delle Finanze. Ove tale provvedimento dovesse tardare oltre 60 giorni, i comuni potranno deliberare l'Irpef locale, nel limite di legge. Tale previsione, segnala sempre l'Ifel, rende assai verosimile lo slittamento della scadenza dei preventivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Luigi Lovecchio**

**I BILANCI DEI COMUNI - Istruzioni per l'uso/LE REGOLE. I monitoraggi**

# Tagli ad assegni e indennità per chi non trasmette i dati

**T**utti i dati continueranno a essere inviati al Ministero dell'Economia attraverso l'apposito sistema Web, a cui si accede dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, con una cadenza semestrale, entro 30 giorni dal termine del periodo di riferimento. Un decreto dell'Economia dovrà farsi carico di definire, come ogni anno, i prospetti sia per le informazioni di competenza mista, sia per la dimostrazione dell'obiettivo programmatico. La mancata trasmissione degli obiettivi programmatici entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del decreto, da quest'anno, è considerata inadempimento al patto di stabilità interno. Sanzionata anche la mancata comunicazione della situazione di commissariamento, con il venir meno dall'esclusione dai vincoli. Il 31 marzo è la scadenza perentoria per la certificazione finale a firma del rappresentante legale, del responsabile finanziario e, d'ora in poi, anche dell'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione nei tempi stabiliti è uguagliata al mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Essa è punita con un "nuova" sanzione introdotta dalla manovra correttiva dell'estate scorsa: l'azzeramento automatico dei trasferimenti statali (eccetto quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui). Il ritardo nella trasmissione da parte dell'ente in regola con il patto fa scattare comunque il divieto di assunzioni di personale. Il ministero dell'Economia, potrà, qualora intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto, modificare i termini degli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione finale del patto di stabilità (comma 124). Resta fermo l'obbligo di allegare al bilancio di previsione - si intende sia annuale che pluriennale - il prospetto di competenza mista, a cui è affidato il compito di dare conto del rispetto degli obiettivi del patto nella fase delle previsioni di bilancio. Il controllo degli obiettivi annuali del patto di stabilità rappresenta, infine, uno dei capisaldi dei controlli di regolarità assegnati alle sezioni regionali di controllo della corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi ed esercitati tramite i questionari inviati dagli organi di revisione (commi 166 e seguenti della Finanziaria 2006). © RIPRODUZIONE RISERVATA

**P.Ruf.**

**I BILANCI DEI COMUNI - Istruzioni per l'uso/Il personale**

# Oltre il tetto di spesa zero assunzioni

*Nuovi ingressi di qualsiasi tipo vietati negli enti che superano i limiti alle uscite - CHI SBAGLIA PAGA - Secondo la Corte dei conti della Lombardia il mancato rispetto dello stop può comportare anche responsabilità patrimoniale*

**S**pese di personale, regole per le assunzioni, blocco del fondo e delle retribuzioni. Il Dl n. 78/2010 non ha lasciato indenni le autonomie locali da un ennesimo cambiamento nell'ambito della gestione delle risorse umane. La maggior parte degli effetti decorrono dal 1 gennaio 2011 e gli enti si sono trovati in grosse difficoltà nella predisposizione dei documenti programmatori collegati all'approvazione del bilancio di previsione. Questioni ancora aperte, quali la riduzione del fondo delle risorse decentrate sulla base delle cessazioni, sono all'ordine del giorno nelle interpretazioni della Corte dei conti, della Rgs e della Funzione pubblica. Dopo un'analisi dettagliata ad opera della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, anche l'Ifel si cimenta nel tentativo di dirimere di dubbi sui vari articoli della manovra. La spesa di personale è sempre il punto di partenza e di arrivo. Prima di porsi qualsiasi domanda sulle possibilità di assunzione o di gestione del personale, l'ente deve dimostrare di aver rispettato e di rispettare i vincoli di cui al comma 557 e al comma 562 della Finanziaria 2007. Il primo si riferisce agli enti soggetti a patto di stabilità

che devono ridurre la massa salariale rispetto all'anno precedente, il secondo agli enti non soggetti che invece devono contenere la spesa nei limiti di quella del 2004. La manovra, nel confermare che dal calcolo si possono escludere le somme relative ai rinnovi contrattuali, ha introdotto alcuni ambiti prioritari di intervento: lavoro flessibile, riduzione delle posizioni dirigenziali, riduzioni delle dinamiche della contrattazione integrativa, sostituzione parziale dei cessati. Due novità assolute: l'impossibilità di derogare alle disposizioni e l'introduzione della sanzione per il mancato rispetto dei vincoli. Gli enti oltre i limiti non potranno infatti assumere nell'anno successivo a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale compresa la stipula di contratti di servizi in elusione. La Corte dei conti della Lombardia (Delibera n. 1061/2010) ha già avuto modo di precisare che procedere diversamente potrebbe comportare responsabilità patrimoniale. Per assumere però non basta rispettare la spesa di personale. Vi è infatti un blocco totale anche per gli enti che hanno un rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 40 per cento. E non basta. Infatti, la mano-

vra ha introdotto la regola del turn-over. Si potrà assumere solamente nel limite del 20% della spesa delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. La norma, che da un punto di vista letterale sembrava applicarsi a tutte le amministrazioni, ha avuto da parte delle Sezioni riunite della Corte dei conti un'interpretazione di maggior favore per gli enti non soggetti a patto, che dovranno continuare ad applicare quanto previsto dal comma 562 ovvero un'assunzione per una cessazione. Ai fini del turn-over: riguarda solamente le assunzioni a tempo indeterminato, il calcolo va fatto rapportando sempre ad anno la spesa, non rientrano le assunzioni per la quota obbligatoria dei disabili (FP nota 46078/2010), la mobilità è neutra sia in entrata che in uscita qualora si tratti di trasferimenti tra amministrazioni sottoposte a limitazioni (articolo 1 comma 47 della legge 311/2004 - Vedi Il Sole 24 Ore del 21 febbraio 2011). Qualora il rapporto tra spese di personale e spese correnti sia inferiore al 35% sono ammesse in deroga al 20% le assunzioni uno-a-uno per le forze di polizia locale. Se questi sono i macro obiettivi per comparto, con il Dl n. 78/2010 si è voluto interve-

nire anche sulle retribuzioni dei singoli dipendenti. L'articolo 9 comma 1 ha previsto che per ciascuno degli anni 2011-2013 il trattamento del lavoratore non può essere superiore a quanto ordinariamente spettante per l'anno 2010. Vi sono alcune eccezioni: eventi straordinari della dinamica retributiva, arretrati, conseguimento di funzioni diverse, maternità, malattia, effettiva presenza in servizio. Nel triennio si potrà continuare a pagare l'indennità di vacanza contrattuale, ma se si effettueranno progressioni di carriera le stesse varranno solo ai fini giuridici e non economici. I redditi sopra i 90.000 o 150.000 euro subiranno un taglio del 5% e del 10 per cento. Infine è stato inserito un blocco al fondo delle risorse decentrate. L'ammontare complessivo di quanto destinato al trattamento accessorio non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010. Inoltre, le somme a disposizione della contrattazione integrativa, andranno ridotte proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Gianluca Bretagna**



## I parametri per la gestione

### 1 I PASSAGGI-CHIAVE

#### LE REGOLE BASE



- Enti soggetti al patto: devono ridurre la massa salariale rispetto all'anno precedente
- Enti non soggetti al patto: non devono superare la spesa di personale registrata nel 2004
- In entrambi i casi, vanno esclusi dal calcolo gli oneri collegati ai rinnovi salariali

#### GLI AMBITI DI INTERVENTO



- Lavoro flessibile
- Riduzione delle posizioni dirigenziali
- Freno alle dinamiche della contrattazione integrativa: il fondo per le risorse decentrate
  - non può superare l'importo disponibile nel 2010;
  - va ridotto in proporzione alle cessazioni che intervengono nell'anno
- Blocco del turn over
  - gli enti locali non possono effettuare assunzioni per oltre un quinto rispetto alle cessazioni dell'anno precedente (il limite va rispettato in termini sia di spesa sia di teste);
  - il limite è relativo alle sole assunzioni a tempo indeterminato;
  - non si calcolano all'interno del tetto le assunzioni nelle quote obbligatorie riservate ai disabili;
  - secondo la Corte dei conti il limite non si applica ai comuni fino a 5mila abitanti;
  - è ammessa una deroga per la polizia locale negli enti in cui la spesa di personale non è troppo elevata

#### IL BLOCCA-ASSUNZIONI



- Non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo gli enti che:
- sfiorano i tetti di spesa
  - dedicano alle spese di personale più del 40% delle uscite correnti

### 2 I NUMERI

20%

#### IL TETTO

È il limite al turn over fissato per il 2011. Il vincolo non riguarda le quote di assunzioni dei disabili ed esclude gli enti sotto i 5mila abitanti

35%

#### LA DEROGA

Gli enti che hanno un rapporto fra spese di personale e uscite correnti possono derogare al tetto del turn over per le assunzioni di polizia municipale

40%

#### IL BLOCCO

Gli enti che superano questo rapporto fra spese di personale e uscite correnti non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo

## I BILANCI DEI COMUNI - Istruzioni per l'uso/Il personale/I VINCOLI. Consulenze

# Società: non vale il taglio agli incarichi

**I** comuni e tutte le altre Pa possono, dallo scorso 1° gennaio, spendere per incarichi di consulenza, studio e ricerca non più del 20% di quanto hanno speso allo stesso titolo nel 2009. Con questa disposizione, contenuta nell'articolo 6, comma 7 del Dl 78/2010 sono state drasticamente limitate le spese per avvalersi di professionalità esterne. Si possono nutrire numerosi dubbi sulla legittimità costituzionale di questa disposizione, in particolare alla luce della sentenza 417/2005 con cui la Consulta aveva dichiarato illegittime le norme del Dl 168/2004 nella parte in cui imponevano agli enti locali e alle regioni

specifici vincoli, tra cui il tetto alla spesa per le collaborazioni. Ovviamente ciò non toglie che la norma sia pienamente operativa. Non sono compresi nel limite gli incarichi professionali, come la progettazione di opere pubbliche o l'assistenza in giudizio, né quelli conferiti a società. Le norme riguardano solo gli incarichi a persone fisiche per studio, ricerca e consulenza. Per l'esatta comprensione degli incarichi compresi si fa riferimento alla delibera delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti 6 del 15 febbraio 2005, in cui si indicano gli incarichi che si concretizzano nel rilascio di pareri, di relazioni scritte o

nell'approfondimento di temi specifici. Le stesse sezioni riunite (parere 7 del 7 febbraio) hanno chiarito che il tetto alla spesa deve essere determinato sulla competenza del 2009 e non sulla cassa, perché si deve fare riferimento alla programmazione e non a circostanze più o meno casuali che possono avere influito sulla spesa effettiva. Sempre per la Corte dei conti, non sono compresi nel tetto gli incarichi finanziati dallo stato, dalla regione, dalla Ue e comunque da altri soggetti, compresi i privati, perché la disposizione vuole limitare le spese sostenute dalle singole amministrazioni e non ridurre il ricorso a questo

strumento. Il nuovo tetto di spesa si aggiunge ai vincoli dettati dalle norme precedenti (per esempio l'articolo 7, commi 6 e seguenti del Dlgs 165/2001, che impone adeguata motivazione, comparazione selettiva e determinazione motivata del compenso, requisiti individuali del collaboratore). Sono necessari la preventiva programmazione consiliare e un'adeguata pubblicità, la comunicazione alla Funzione pubblica e, per gli incarichi superiori a 5mila euro, anche alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Ar.Bi.**

## I BILANCI DEI COMUNI - *Istruzioni per l'uso/Il personale/I VINCOLI. Convegni*

# Censimento difficile per le public relations

**T**utti i soggetti pubblici possono sostenere dal 2011 spese per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e rappresentanza in misura non superiore al 20% rispetto al 2009. Il taglio previsto dall'articolo 6, comma 8 del Dl 78/2010 è assai drastico e, sommato al divieto di sponsorizzazione, limita drasticamente lo svolgimento di attività che non hanno un carattere essenziale per le Pa, ma rischia di tagliare anche tutte le iniziative che gli enti locali assumono per rendere più vivibili le città, in particolare durante il periodo estivo. O, per meglio dire, stimola i comuni e le altre Pa a cercare finanziamenti e sostegni da parte dei privati per la realizzazione di queste iniziative. Si deve infatti rimarcare che la formula usata dal legislatore è assai ampia e sembra comprendere tutte le iniziative che hanno una rilevanza esterna, compresi gli spettacoli, e sembra comprendere sia gli oneri sostenuti direttamente sia l'erogazione di contributi a privati ed altre Pa. Le singole amministrazioni devono, in primo luogo, censire in modo preciso la spesa del 2009, con riferimento, a parere di chi scrive, a quella di competenza e non alle effettive erogazioni. Si suggerisce di assumere come base la competenza sia per l'assenza di un riferimento legislativo alla cassa sia per coerenza con lo stesso metodo che le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno deciso di applicare per le collaborazioni. Questa operazione può risultare in molti casi assai complessa, vista la mancanza per numerose voci di specifici capitoli del bilancio e la necessità di operare alcune distinzioni all'interno di quelle esistenti. Ad esempio, vanno sicuramente escluse la spesa per le pubblicità obbligatorie, intendendo come tali quelle sostenute per la pubblicazione di avvisi sulle gare, nonché tutte quelle informazioni che specifiche norme impongono di diffondere. Ovviamente se la spesa di competenza del 2009 era assai bassa o, per circostanze eccezionali, era assente, le amministrazioni non possono in alcun modo decidere di assumere come base di riferimento un arco temporale diverso. La disposizione consente alle singole amministrazioni di calcolare il tetto di spesa non solo per le singole componenti, ma anche in modo complessivo. Cioè di operare il taglio non in modo proporzionale sulle singole voci, ma sul loro complesso: ad esempio spendere più del 20% del 2009 sulla pubblicità, ma tagliare di più la spesa per le relazioni pubbliche. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Ar.Bi.**

**I BILANCI DEI COMUNI** - *Istruzioni per l'uso/Il personale/I VINCOLI. Sponsorizzazioni*

## **Il «patrocinio» sfugge al divieto**

**D**al 1° gennaio le Pa non possono più sostenere oneri per la sponsorizzazione di iniziative o manifestazioni, tranne che per lo svolgimento di funzioni pubbliche essenziali da parte dei privati al posto dell'ente (articolo 6, comma 9 del Dl 78/2010). Esse possono, invece, oltre che vedersi sponsorizzate le proprie iniziative, continuare a svolgere attività di patrocinio, an-

che oneroso. La norma vieta di sostenere le squadre di calcio, basket o altri sport e di vedere il marchio dell'ente stampato sulle magliette. Si realizza infatti in questi casi una sponsorizzazione, anche se il contenuto commerciale, è inesistente. Il divieto non riguarda però la festa del santo patrono o una sagra di paese che l'ente sostiene con un proprio contributo e che vede la citazione della Pa tra i sosteni-

tori. La distinzione fra sponsorizzazione e patrocinio è dettata dalla sezione regionale lombarda della Corte dei Conti, nei pareri 1075 e 1076 del 23 dicembre 2010. La sponsorizzazione ha comunque una natura commerciale e configura perciò un «contratto a prestazioni corrispettive», mentre il patrocinio è una «donazione modale». Per la stessa sezione, sono da escludere dal divieto anche le

sponsorizzazioni nei confronti di privati che gestiscono servizi nell'interesse della collettività in luogo del soggetto pubblico. Il blocco comprende anche la cessione di servizi o l'esonero o riduzione da tasse e tariffe. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Ar.Bi.**



**I BILANCI DEI COMUNI - Istruzioni per l'uso/Il personale/L'uso del mezzo proprio**

# Solo per i segretari in convenzione rimborso auto pieno

*Ristoro parziale ai dipendenti che svolgono compiti ispettivi*

**D**ipendenti e dirigenti pubblici possono essere rimborsati dall'amministrazione da cui dipendono per l'utilizzo del proprio automezzo in caso di missione con 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km percorso solo se svolgono compiti ispettivi o di controllo. In tutti gli altri casi hanno diritto esclusivamente ad un rimborso pari al costo del biglietto del mezzo pubblico. I segretari in convenzione tra più comuni continuano ad avere diritto al rimborso delle spese sostenute per l'uso della propria autovettura tra la sede del comune capofila e quella dell'altro municipio. Si arriva a queste conclusioni sulla base delle indicazioni fornite dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti con i pareri 8 e 9 del 7 febbraio in tema di applicazione delle previsioni dettate dal comma 12 dell'articolo 6 della manovra estiva (Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010). Queste indicazioni consentono di dare un'interpretazione univoca a una norma di assai difficile lettura. L'uso dell'automezzo proprio per recarsi in missione costituisce una circostanza eccezionale, che richiede una adeguata motivazione e la mancanza o indisponibilità di una automobile di servizio ovvero l'assenza o la non concreta utilizzabilità dei mezzi pubblici con riferimento alle specifiche esigenze di servizio. L'autorizzazione deve essere rilasciata preventivamente dal dirigente e impone all'ente di assicurare, per il tragitto, l'autovettura utilizzata. Nel caso in cui il dipendente svolga compiti ispettivi o di controllo si continuerà con il rimborso

di 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km percorso, oltre ovviamente alle eventuali spese di pedaggio autostradale, parcheggio eccetera. Queste regole si applicano anche alle missioni ispettive o di controllo svolte al di fuori del territorio provinciale. La qualificazione ispettiva o di controllo può essere data tanto in base al profilo professionale quanto per i compiti assegnati nel caso concreto. Per le missioni di tutti gli altri dipendenti e dirigenti si può, sussistendone le condizioni, rilasciare l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio. Ma non si può riconoscere il rimborso delle spese sostenute in misura maggiore del costo del biglietto del mezzo pubblico e, a parere di chi scrive, anche dei pedaggi autostradali e del parcheggio. Queste limitazioni non si estendono ai segretari

in convenzione, per i quali si continuano ad applicare le regole contrattuali che consentono il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo spostamento tra il comune capofila ovvero, se il tragitto è più breve, tra il proprio domicilio e quello dell'ente in convenzione. Alla base del differente regime vi è la considerazione che in questo caso non si tratta di una missione, ma di una modifica del luogo di lavoro determinata dalla volontà dell'ente. A parere di chi scrive, la stessa regola può essere applicata anche ai dipendenti che svolgono la propria attività in più comuni sulla base di una convenzione stipulata tra gli enti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Arturo Bianco**

**I BILANCI DEI COMUNI - Istruzioni per l'uso/Società nei comuni fino a 50mila abitanti**

## **La partita infinita contro le cessioni**

*Le regole per evitare le dismissioni*

**I** sindaci dei comuni fino a 50mila abitanti avranno tempo fino a fine 2013 per cedere le società e cambiano i parametri richiesti per sfuggire alla norma azzera-partecipazioni nei centri inferiori a 30mila abitanti. Sono le novità importanti spuntate nella legge di conversione del milleproroghe approvato la scorsa settimana. Resta invece invariato il termine del 31 marzo per la chiusura delle autorità d'ambito (Ato). La manovra correttiva del l'estate 2010, intervenendo sul l'assetto delle partecipazioni dei comuni medio-piccoli, ha sancito il divieto per gli enti con popolazione inferiore a 30mila abitanti di costituire nuove società, fissando l'obbligo di mettere in liquidazione o cedere le partecipazioni non più consentite dalla legge entro fine 2011. Mentre i comuni con popolazione fra 30mila e 50mila abitanti possono detenere una sola partecipazione. Le deroghe I comuni con meno di 30mila abitanti, per effetto di un'esclusione prevista dal Dl 78/2010, possono,

associandosi fra loro, costituire società paritarie o con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, purché la popolazione complessiva superi la soglia dei 30mila abitanti. Poi, con la legge di stabilità 2011, il legislatore ha voluto mitigare gli effetti della norma prevedendo la dispensa dall'obbligo di dismissione per le società, già costituite o partecipate, che abbiano chiuso il bilancio negli ultimi tre esercizi in utile (comma 117 dell'articolo 1 della Finanziaria 2011). La novità introdotta in fase di conversione del Dl 225/2010 interviene a correggere il tiro sulle condizioni necessarie per mantenere le società in portafoglio. Che sono: devono avere al 31 dicembre 2013 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi (si presume bilanci 2010-2011-2012); non devono aver subito, negli esercizi precedenti, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; non devono aver subito, sempre negli anni precedenti, perdite in conseguenze delle qua-

li il comune sia stato gravato dall'obbligo di procedere al ripiano. Le novità, però, fanno crescere i dubbi interpretativi, per esempio sull'inizio del periodo di osservazione rilevante ai fini della verifica della riduzione del capitale per perdite o del ripiano delle stesse da parte del comune senza aumentare le certezze. Resta infatti irrisolto il nodo della inclusione o meno nel divieto delle «società obbligatorie». In questo quadro di incertezze sicuramente lo slittamento di due anni del termine per la dismissione offre un po' di respiro ai comuni, che attendono ancora il decreto relativo alle modalità attuative annunciato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della manovra estiva. Sul fronte delle autorità d'ambito (Ato) costituite dagli enti locali per l'esercizio dei compiti in materia di acqua e rifiuti, invece, non è arrivata la tanto attesa proroga. La scelta di eliminare questi organismi intermedi fra comuni e regione risale al decreto legge 2/2010, che

aveva fissato il termine del 1° gennaio 2011. Dopo lo slittamento di tre mesi approvato nella versione iniziale del milleproroghe, le regioni, tuttora impreparate, contavano su un ulteriore slittamento dei tempi per deliberare. Va ricordato che gli atti compiuti dalle autorità oltre il termine sono da considerarsi nulli. Il poco tempo a disposizione non è certamente sufficiente a completare il percorso di attribuzione da parte delle regioni (con legge) delle funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. È facile quindi ipotizzare che la questione tornerà ai primi posti del l'agenda delle priorità, per un ulteriore rinvio con Dpcm. Il comma 12 dell'articolo 2-ter, infine, sottrae dalla soppressione i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco regionali non oltre il 31 dicembre 2011. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Patrizia Ruffini**

**SEGUE GRAFICO**

## Rinvio a metà



Che cosa cambia sulle dismissioni di società dei comuni e le incertezze ancora non risolte

### LA REGOLA

I comuni fino a 30mila abitanti non possono costituire o detenere partecipazioni, quelli fra 30mila e 50mila ne possono costituire o detenere una

### LA PROROGA

La dismissione delle partecipazioni non più consentita va effettuata entro il 31 dicembre 2013, e non più entro il 31 dicembre 2011

### I REQUISITI

**Possono evitare del tutto la dismissione le società che:**

**01** | Nei prossimi tre anni mantengano i bilanci in utile

**02** | Non abbiano subito negli esercizi precedenti, riduzioni di capitale conseguenti e perdite

**03** | Non abbiano subito ripiani obbligatori delle perdite da parte del comune

### I NODI IRRISOLTI

**01** | Non viene chiarito l'ambito applicativo, per esempio in relazione ai settori in cui i comuni sono obbligati a costituire società

**02** | Non viene chiarito l'ambito temporale in cui i bilanci non devono aver subito riduzioni di capitale o ripiani

**I BILANCI DEI COMUNI - Istruzioni per l'uso/Società nei comuni fino a 50mila abitanti. TRIBUTI/Gli affidamenti**

## Riscossione in attesa di un nuovo rinvio

**I**l differimento degli affidamenti diretti della riscossione a Equitalia resta fermo al 31 marzo, con possibilità di slittamento a fine anno con Dpcm. Le modifiche in Parlamento al «milleproroghe» (Dl 225 del 2010) non prevedono infatti alcun ulteriore rinvio. La questione ha origine nell'articolo 3 del Dl 203/2005, che contiene l'ultima riforma generale della riscossione. In forza di questa disposizione, le società di Equitalia gestiscono in via di affidamento diretto ope legis le entrate degli enti locali sino al 31 dicembre 2010. Dopo questa data, come precisato nel Dl 40/2010, la gestione della riscossione sia spontanea sia coattiva delle stesse, da par-

te di Equitalia, può avvenire solo previa procedura ad evidenza pubblica. Ne consegue che, in assenza di modifiche legislative, i comuni non potrebbero più contare sull'intervento «automatico» dell'agente della riscossione per l'incasso dei propri tributi. D'altro canto, l'indizione di una procedura a evidenza pubblica nell'attuale contesto normativo risulterebbe priva di senso, con riferimento specifico alla riscossione coattiva. Tanto, in considerazione del fatto che lo strumento del ruolo di riscossione resta una prerogativa del sistema delle società partecipate da Equitalia. I privati iscritti nell'albo dei soggetti abilitati, previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/1997, invece,

possono avvalersi unicamente dell'ingiunzione fiscale. Ecco perché lo spostamento al 31 marzo appare del tutto insufficiente. Per di più, visto il rinvio della scadenza dei preventivi, un'eventuale delibera adottata al 31 marzo non potrebbe neppure contare sull'efficacia differita al 2012, in quanto per l'appunto adottata entro il termine del bilancio. Dovrebbe quindi essere certa l'emana-zione del Dpcm di differimento della scadenza a fine d'anno, prevista dal Dl milleproroghe. Ad ogni buon conto, in assenza di slittamenti, le possibilità a disposizione degli enti sono le seguenti: a) disporre la riscossione volontaria in proprio e bandire una gara per

la coattiva; b) bandire una gara sia per la riscossione volontaria sia per quella coattiva; c) in presenza di affidamenti già effettuati tramite gara, proseguire nella gestione externalizzata, sino a scadenza della stessa. Nulla vieta che la scelta cambi a seconda della tipologia di entrata (Ici, Tarsu eccetera). Facendo invece affidamento sulla proroga a fine d'anno, si profila l'opportunità di gestire direttamente la riscossione volontaria, lasciando i ruoli coattivi a Equitalia, con compensi maggiorati del 25 per cento. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Luigi Lovecchio**

**I BILANCI DEI COMUNI - Istruzioni per l'uso/Società nei comuni fino a 50mila abitanti. TRIBUTI/I rifiuti/1**

## **La «vecchia» Tia rimane senza Iva**

**I** preventivi 2011 rappresentano anche l'occasione per i comuni di decidere cosa fare sul prelievo sui rifiuti. Interpretazioni fuorvianti e leggi improvvisate non aiutano gli operatori a districarsi tra le opzioni. Per i comuni in regime di Tarsu, la soluzione migliore è quella di conservare il tributo. Da un lato, è un atteggiamento attendista per capire quale sarà il futuro del prelievo sui rifiuti, anche alla luce del federalismo comunale. Dall'altro, si applica un'entrata per la quale esiste un quadro consolidato. Si è dell'avviso che l'applicazione della Tarsu, a legislazione vigente, sia legittima, perché la disciplina di riferimento deve ritenersi innovata per l'entrata in vigore del Dlgs 152/2006, che ha abrogato la tariffa Ron-

chi prevedendo l'introduzione di una nuova tariffa. Ne deriva che l'effetto abrogativo della Tarsu si avrà solo quando la Tia2 sarà obbligatoria. I comuni che nel 2010 erano in regime di tariffa Ronchi (Tia1; articolo 49 del Dlgs 22/1997) e che vogliono restarvi possono farlo. Tuttavia, poiché la giurisprudenza di vertice (sentenza 238/09 della Consulta) ha oramai accertato che l'entrata ha natura tributaria è consigliabile che la sua gestione avvenga in tale assetto. L'entrata deve essere contabilizzata nel bilancio del comune, che è il soggetto titolare, e non si applica l'Iva. In caso di inadempienza del contribuente, inoltre, occorrerà emettere un avviso di accertamento. La circolare n. 3/2010 delle Finanze ha affermato che la

Tia1 è un'entrata patrimoniale, in analogia con la Tia2, ma si tratta di una interpretazione priva di fondamento interpretativo o legislativo e che non è condivisa neppure dalla Corte dei conti. Il ministero dell'Interno, nell'approvare il nuovo certificato del bilancio di previsione, annovera la Tia1 tra le entrate patrimoniali. È evidente che anche la scelta fatta in questo documento deve essere disattesa, perché contraria alla giurisprudenza di vertice. Per i comuni che preferiscono adottare un'entrata patrimoniale, l'unica strada è al momento rappresentata dal passaggio dalla Tarsu o dalla Tia1 alla Tia2, con delibera consiliare. Poiché entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il regolamento attuativo della Tia2,

quest'ultima potrà essere istituita sulla base del Dpr 158/1999. L'entrata (articolo 14, comma 33 del Dl 78/2010) è qualificata come patrimoniale e quindi soggetta a Iva. Le controversie appartengono al giudice ordinario. Deve essere chiaro però che anche questa scelta, prima o poi, dovrà passare al vaglio della giurisprudenza. La qualificazione di un'entrata non dipende da come è nominata dal legislatore, ma dai suoi meccanismi applicativi. La Tia2, in particolare, ha come presupposto l'occupazione o il possesso di locali e non la produzione di rifiuti. L'analogia con la Tarsu rimane. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**L.Lo.**

**I BILANCI DEI COMUNI - Istruzioni per l'uso/Società nei comuni fino a 50mila abitanti. TRIBUTI/I rifiuti/2**

## **Aumenti alternativi solo in Campania**

**I**l maxi emendamento al milleproroghe (all'articolo 2, comma 2-bis) contiene una disposizione di non facile lettura, relativa alle modalità di finanziamento del ciclo di gestione dei rifiuti («emendamento Campania»). Vi si stabilisce che, nelle more della attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, è consentito di assicurare la copertura integrale dei costi diretti e indiretti riferiti a tale gestione attraverso modalità alternative all'incremento del prelievo sui rifiuti. Non è molto chiara innanzitutto l'individuazione dei destinatari della previsione. Vi si afferma infatti che la facoltà in esame «comprende», ma non esaurisce, le norme degli

articoli 11 e 12 del Dl 195/2009, sull'emergenza rifiuti campana. La stessa inoltre prescinde dalla dichiarazione dello stato di emergenza ed è disposta in deroga al blocco degli aumenti tributari. Considerato che non vengono mai espressamente menzionati gli enti territoriali della Campania, il dubbio è che la disposizione possa avere un'applicazione più vasta. Alcune circostanze suggeriscono però che la novità sia riferibile alla sola Campania, a partire dal testo della relazione illustrativa. Solo per i comuni campani, inoltre, vige l'obbligo di coprire integralmente la spesa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, sancito nell'articolo 11 del Dl 195/2009. Nel resto del territorio nazionale,

invece, il finanziamento integrale del ciclo dei rifiuti rappresenta una mera facoltà. A ciò si aggiunge che il prelievo sui rifiuti non rientra nel blocco della leva tributaria disposto dalla legge di stabilità 2011. Ne deriva che il comune che intende, per propria valutazione, provvedere alla copertura integrale della spesa in questione ha il potere di aumentare le tariffe dell'entrata (Tarsu o Tia). Sembra pertanto che l'emendamento abbia inteso consentire agli enti locali di non gravare ulteriormente le famiglie e gli utenti del servizio pubblico della regione Campania per effetto dell'esigenza di finanziare integralmente con la tariffa la spesa della gestione dei rifiuti. Ciò non toglie che, vista la generali-

tà della previsione del milleproroghe, se in altre regioni dovessero realizzarsi condizioni analoghe a quella della Campania, la disciplina in esame potrà essere direttamente attuata in tali territori. La modalità alternativa di finanziamento varia in funzione del livello di governo interessato. In particolare: a) i comuni e le province potranno raddoppiare l'importo dell'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica; b) la regione potrà elevare i tributi propri sino al massimo di legge e incrementare l'imposta sulla benzina di 10 centesimi al litro oltre il massimo consentito. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**L.Lo.**

**Lotta all'eternit** – I bonus non sono cumulabili con la detrazione del 36%

## **Più «ricco» il fotovoltaico che sostituisce l'amianto**

*Il tetto a pannelli fa crescere del 10% il conto energia - Altri premi dai piani casa regionali e dai bandi locali*

**I**l premio più ambito stabilito dalle norme è un aumento del 10% della tariffa incentivante per l'installazione del fotovoltaico: lo stabilisce il Dm Sviluppo 6 agosto 2010 a favore di chi, dal 2011, oltre a installare i pannelli rimuove i pericolosi tetti in eternit (marchio commerciale che è diventato sinonimo di fibrocemento). È forse l'unico caso in cui il nuovo conto energia si dimostra più generoso di quello precedentemente in vigore: l'anno scorso l'incremento delle tariffe incentivanti era del 5% e per di più occorre per forza realizzare un impianto integrato nel tetto. Ora si può anche installare uno semplicemente sovrapposto al tetto stesso. L'altra agevolazione statale prevista per la bonifica, almeno fino a tutto il 2012, resta la detrazione fiscale del 36%, che ha il vantaggio di premiare espressamente non solo la sostituzione dei tetti, ma anche quella di altri manufatti che contengono amianto come le vernici anti-incendio (utilizzate un tempo soprattutto nelle parti comuni dei palazzi) o le canne fumarie. E questo anche se la tipologia dell'intervento, per esempio la manutenzione ordinaria in un singolo appartamento, non sarebbe normalmente

agevolata. Come per gli altri interventi, il tetto di spesa è di 48mila euro e lo sconto fiscale va diviso in dieci rate annuali. Peraltro, la risoluzione 207/E/2008 esclude la possibilità di cumulare il conto energia con il 36%, così come con il 55% sugli interventi di risparmio energetico. Chi è a caccia di altri incentivi, deve rivolgersi alle norme locali. La rimozione è resa più appetibile e talora obbligatoria da alcune leggi regionali sul piano casa. Per esempio, la delibera di giunta della Valle d'Aosta n. 3753/2009 esenta dal contributo di costruzione gli interventi di ampliamento o anche di realizzazione di unità immobiliari con criteri di risparmio energetico, in caso di integrale sostituzione di coperture di materiali contenenti amianto. In Molise la legge n. 30/2009 concede invece volumi aggiuntivi: sono basati sul 10% della superficie del tetto rimossa (moltiplicata per tre per il calcolo della volumetria, in caso di residenze). L'Umbria, con l'ultima modifica alla legge n. 23/2009 (legge n. 27/2010) pone invece il focus sugli edifici a destinazione produttiva: l'incremento di superficie ammesso è ulteriormente aumentato del 5% in caso di sostituzione di tutte le coperture in cemen-

to-amianto e del 10% in caso di contestuale installazione di un impianto fotovoltaico. Anche la Lombardia (legge n. 13/12009) premia con ulteriori superfici le riqualificazioni anti-amianto, ma solo quelle nei quartieri di edilizia residenziale pubblica e la Calabria pone come pre-condizione per il recupero abitativi dei sottotetti la sostituzione dell'eternit. Esistono anche contributi per la rimozione dell'amianto, ma i bandi compaiono (e scompaiono) periodicamente a macchia di leopardo sul territorio nazionale e i relativi finanziamenti sono talora cofinanziati da vari enti pubblici. Spesso (come in Liguria, legge n.5/2009, Piemonte n. 30/2008, Veneto n. 1/2008) sono rivolti solo a enti locali per la bonifica di scuole, ospedali, mezzi di trasporto. In genere, il referente presso cui presentare domanda è il Comune, anche quando i fondi sono in tutto o in parte erogati da regioni o province. I requisiti per ottenere contributi in conto interessi o capitale variano moltissimo da caso a caso. Si può per esempio segnalare un bando da 9 milioni di euro a favore delle Pmi in Emilia Romagna (Dgr 15 gennaio 2011, n. 15, su Bur 27 gennaio 2011, n. 14) con richieste da presentare tra il 1°

aprile e il 2 maggio 2011. Il tetto è di 150mila euro per ciascun beneficiario. Gli interventi di rimozione debbono essere coordinati quanto meno con l'installazione di impianti fotovoltaici ed eventualmente anche con interventi di coibentazione degli edifici. I contributi per fotovoltaico e coibentazione sono a fondo perduto, di quelli per l'amianto va restituita la metà con tasso di interesse pari allo 0,5 per cento. A fine 2010 è invece scaduto un bando della Regione Abruzzo ma, dato che era la riproposizione di uno precedente, non è esclusa la sua reiterazione. In Sardegna, bandi analoghi sono stati varati nel 2010 sotto la regia delle province, mentre esiste una vera e propria galassia di comuni che hanno provveduto a erogazioni in proprio. Per esempio, Venezia e Verona in Veneto, Cremona e Arese in Lombardia, Castiglione Fiorentino, Colle Val d'Elsa e Volterra in Toscana, Colferro in Lazio, Gela in Sicilia, la provincia di Trieste, Lamezia Terme in Calabria, Verbania in Piemonte. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Silvio Rezzonico  
Giovanni Tucci**

## Le regole sul territorio

### 01 | ABRUZZO

Con la legge 11/2009 (legge quadro) si sono previsti contributi fino al 70% della spesa, e con un precedente bando, scaduto a fine 2010, finanziamenti ai privati per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto che non superano 30 metri quadrati o 450 kg. È l'effetto dell'improvvisa accelerazione delle misure, causata dal terremoto, che ha reso pericolosi molti edifici contenenti amianto. Il piano regionale, però, ancora non c'è e l'unica discarica autorizzata è chiusa, in via di riapertura.

### 02 | BASILICATA

Censiti 199 edifici pubblici e 165 privati contaminati. Circa 10.800 metri cubi trovati in due discariche abusive (quelle autorizzate sono solo due). Individuati 400mila metri quadrati di coperture e oltre 600mila metri cubi di amianto friabile. I piani regionali di bonifica sono disciplinati dalla Dgr 852/02.

### 03 | PROVINCIA DI BOLZANO

I rilevamenti aerei completati nel marzo 2010 hanno stimato circa 1.100 tetti di insediamenti privati in eternit. A gennaio è stato annunciato l'inizio dei sopralluoghi. Nel 2009 erano stati formati sul rischio amianto 70 spazzacamini, destinati a diventare consulenti dei cittadini. I piani regionali di bonifica sono disciplinati dalla Dgp 274/97.

### 04 | CALABRIA

Fondi previsti per la rimozione da edifici pubblici con la Misura 1.8 del Por 2007-2013. Manca ancora il piano regionale e le discariche. Alcuni comuni stanno diffondendo tra i cittadini schede per il censimento (Cosenza, Vibo Valentia). Scoperte varie discariche abusive.

### 05 | CAMPANIA

Si è provveduto a bonificare (dato 2010) 137 edifici pubblici, mentre il dato dei metri quadrati (400mila) è riferito solo a metà degli interventi, oltre a due siti contaminati all'interno del sito di Bagnoli. Nessuna discarica.

### 06 | EMILIA ROMAGNA

Con Dgr 1302/2004 la regione ha approvato la mappatura degli edifici pubblici o privati aperti al pubblico con presenza di amianto: in totale 1.198. A fine 2010 la rimozione completa ha interessato 448 siti: in alcuni dei 750 restanti sono stati fatti interventi parziali. Contributi previsti dalla Dgr 15/2011.

### 07 | FRIULI VENEZIA GIULIA

I dati risalgono al 2006: circa 1 milione di metri quadrati di coperture in cemento amianto e quasi 600 siti contaminati. Contributi per rimozione asbesto fino al 100% della spesa sono stabiliti a favore dei comuni che hanno subito gli eventi atmosferici di luglio 2010 dalla legge 22/2010.

### 08 | LAZIO

La giunta dichiara ogni anno di eseguire 3mila interventi per un totale di 10mila tonnellate di amianto rimosse. Mancano discariche autorizzate: i rifiuti vengono spediti all'estero. I dati (parziali, su autonotifica) hanno contato 1.175 edifici pubblici, per un totale di 2.907 tonnellate di materiali. Previsto il telerilevamento delle coperture in eternit. Norma quadro sono le leggi 27/1998 e 14/1999.

### 09 | LIGURIA

Contributi previsti dalla legge 5/2009 solo per gli enti pubblici. Una discarica autorizzata e un'altra prevista entro il 2011. Censimento con autonotifica in corso: a inizio 2010 erano 7.500 le notifiche per un totale di 600mila metri cubi di amianto friabile e oltre 32mila segnalazioni di amianto compatto.

### 10 | LOMBARDIA

Al 28 febbraio 2009 erano state censite 28.200 strutture (23.972 private e 4.228 pubbliche) con presenza di amianto. Di queste, più del 35% sono già state bonificate (5.228 pari al 18,5%) o sono in fase di bonifica (4.879 pari al 17,3%). L'unica discarica esistente è esaurita; altre cinque progettate. Legge quadro 17/2003.

### 11 | MARCHE

Un primo censimento è stato fatto nel biennio 2002-2003 ed è ancora base per determinare una graduatoria delle priorità di intervento. Il piano regionale di bonifica è stato approvato con Dgr 3496/1997.

### 12 | MOLISE

Ha appena avviato la fase di bonifica. Le attività previste riguardano un totale di 36mila metri quadrati di coperture in cemento amianto, il 7% del totale censito. Norma quadro è la legge 20/2003.

### 13 | PIEMONTE

Una stima effettuata sulle sole coperture in eternit ha ipotizzato oltre 40 milioni di metri quadrati di amianto nella regione, dove fino al 1986 ha operato a Casale Monferrato, l'eternit, principale azienda produttrice in Italia. A livello regionale, la priorità di bonifica è stata data agli edifici scolastici: stanziati 3,75 milioni dalla Dgr 3 giugno 2009, n. 30-11520 per il biennio 2009-2010.

### 14 | PUGLIA

La mappatura aerea dei tetti contenenti amianto ha portato a identificare circa 5.000 tetti di amianto di cui 1.706 con dimensioni superiori a 500 metri quadrati. Nel 2010 erano state bonificate 400 strutture, il 15% di quelle censite. Il piano di bonifica è nella legge 6/2001.



**15 | SARDEGNA**

Con quattro discariche, è sopra la media italiana. Bandi con contributi ai privati sono stati lanciati nel biennio 2008-2009 dalle province di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. Fissato il 2023 come data termine della bonifica. Censiti oltre 1.000 edifici (superficie 12,4 milioni di mq). Norma quadro è la legge 22/2005.

**16 | SICILIA**

Il decreto dell'assessorato industria 9 dicembre 2009 ha agevolato con bando la sostituzione dei tetti in occasione dell'installazione di fotovoltaico. Mancano sia il piano regionale che statistiche. Contributi previsti da un regolamento a Gela.

**17 | TOSCANA**

Disponibili solo i dati relativi agli edifici pubblici, 1.145 per 630mila metri quadri. Da avviare il censimento dei privati. Vari piccoli comuni hanno lanciato bandi con contributi. Piani di bonifica disciplinati dalla Dgr 102/1997.

**18 | PROVINCIA DI TRENTO**

Terminato nel 2010 il censimento aereo dell'80% del territorio. Le coperture private rilevate (tetti e tettoie) sono 16mila mentre 400 sono le coperture industriali e artigianali. Sono 400 gli ettari di superficie coperta da amianto. I piani di bonifica sono previsti per il 2012-2013.

**19 | UMBRIA**

Rilevati su auto-segnalazione 84 edifici pubblici e 104 edifici privati per un totale di oltre 270mila metri quadrati. Nel 2010 in dieci impianti in cui si era concluso l'intervento, 16 in corso e altri 21 in attesa di bonifica. Nessuna discarica autorizzata è esistente. Contributi previsti dalla Dd 4637/07.

**20 | VALLE D'AOSTA**

Piano di bonifica con Dcr 3188 del 2003. Censimento aereo terminato nel 2008: individuati come sospetti 1.365 immobili. A tutto novembre 2010 le verifiche "sul campo" (fase 2 del censimento) hanno coinvolto 20 comuni per un totale di 277 edifici.

**21 | VENETO**

La mappatura è stata approvata con decreto di giunta 3887/2008 e formalizzata con decreto 61 del 6 novembre 2009, ma riguarda solo gli impianti industriali attivi o dimessi e degli edifici pubblici (scuole ed ospedali). Piani di bonifica regionali alle Dgr 5455/96, 5108/98 e 265/2000.

**Corte dei conti – Prosciolti alcuni amministratori del IV Municipio di Roma**

## **Consiglieri responsabili solo oltre il tetto ai gettoni**

*Tutto regolare se i compensi percepiti restano sotto il massimo - L'APPUNTO - Nonostante le anomalie segnalate dalla Finanza la procura non ha fornito la prova dell'esistenza di un danno per l'erario*

I consiglieri possono essere condannati dalla magistratura contabile solo nel caso in cui le irregolarità commesse nella percezione dei gettoni di presenza per le riunioni delle commissioni abbiano determinato il superamento del tetto massimo mensile dei compensi che essi possono percepire. Se invece i gettoni per il numero delle riunioni svolte superavano tale tetto, le irregolarità si considerano sostanzialmente sanate dal fatto che i compensi sono stati erogati entro il tetto massimo previsto dalla disposizione legislativa. Sono queste le principali indicazioni che sono contenute nella sentenza della terza sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti n. 108 del 31 gennaio 2011, con cui è stato confermato il proscioglimento di numerosi consiglieri del quarto municipio del comune di Roma per avere percepito nel 2003

gettoni di presenza per le riunioni di commissioni del consiglio municipale con modalità di svolgimento anomale. Nel caso concreto le indagini svolte dalla Guardia di finanza hanno evidenziato che nello svolgimento delle riunioni si verificavano numerose anomalie e violazioni di disposizioni di legge. Ad esempio, la maggior parte dei verbali non sono stati redatti da un dipendente segretario verbalizzante, ma dai presidenti delle commissioni. I segretari, per le riunioni da loro certificate, hanno dichiarato che la «verbalizzazione» si concretizzava nella dettatura, da parte del presidente, dei nomi dei partecipanti che avevano firmato in precedenza (anche giorni prima) il relativo foglio delle presenze, senza accertare la loro effettiva partecipazione. E ancora che spesso i verbali venivano preparati nei giorni successivi. Che gli ordini del

giorno erano generici, o ve non proprio "criptici": esame corrispondenza, proposte di deliberazioni, risoluzioni e ordini del giorno, varie ed eventuali. Che molte riunioni duravano pochissimo e che spesso erano sospese per «forza di cose», come ad esempio la convocazione della commissione nello stesso giorno e alla stessa ora di riunione del consiglio municipale, cioè elementi che dovevano essere noti al momento della convocazione della riunione. A fronte di tali elementi, la sentenza ha confermato l'assoluzione dei consiglieri perché «la Procura regionale non ha fornito la prova dell'esistenza del danno considerando il numero delle partecipazioni e l'ammontare massimo dei gettoni percepibili in un mese da parte dei membri delle commissioni». In sintesi non ha dimostrato che le 19 riunioni mensili (numero massimo di riunioni che

danno diritto al pagamento del gettone, in quanto si rientra nel tetto dei compensi mensili erogabili sulla base delle disposizioni dell'articolo 82 del Dlgs n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la partecipazione alle quali spettava il gettone di presenza, fossero tutte, o in parte, afflitte dalla patologia denunciata e producessero, nella partecipazione attorea, danno per l'erario. Inoltre, non ha considerato il fatto che i membri delle commissioni parteciparono a un numero ben superiore alle 19 anzidette. Per cui, il numero più elevato di riunioni finisce con il costituire una sorta di sanatoria di quelle svoltesi in modo irregolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Arturo Bianco**

**Aggiudicazioni** – Gli atti dell'esecutivo non sono un'esimente in caso di lesione della concorrenza

## **Lavori pubblici, la giunta non salva il dirigente**

*LA MOTIVAZIONE - Aver seguito le direttive dall'«alto» non costituisce un alibi per la negligenza del funzionario tecnico*

**M**atura responsabilità contabile a carico del responsabile dei lavori pubblici che non rispetta nelle procedure di aggiudicazione il principio della tutela della concorrenza. In tal caso egli arreca un duplice danno: priva l'ente dei risparmi che possono derivare dal rispetto di tale principio e arreca un nocumento ai privati. E non costituisce esimente dal maturare della responsabilità né ragione di riduzione il fatto che abbia seguito direttive impartite dalla giunta. Questi i principi affermati dalla sentenza n. 23 del 20 gennaio 2011 della sezione giurisdizionale dell'Abruzzo della Corte dei conti. La sentenza evidenzia subito che «i valori dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa rappresentano ormai i profili di maggior rilievo della legalità sostanziale del

sistema giuscontabile e, in relazione ad essi, non è più consentito omettere un minimo di confronto concorrenziale per qualsiasi procedura contrattuale ad oggetto pubblico». E ancora, «simile confronto è ancor più necessario oggi che i basilari principi in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi, di cui agli articoli 81 e seguenti e 49 e seguenti del Trattato Ce, si impongono al rispetto degli Stati membri, indipendentemente dall'ammontare delle commesse pubbliche». Circa il danno provocato all'ente, secondo la sentenza «è di tutta evidenza che l'asserita violazione della concorrenza provoca maggiori oneri per l'amministrazione, in quanto, ad esempio determina ribassi di gara inferiori a quelli conseguibili». Nel caso specifico, ciò si è concretizzato nella limitata partecipazione di imprese

alle procedure di aggiudicazione, a seguito dei tempi estremamente ristretti (poco più di una giornata) in pratica previsti per la presentazione delle offerte. Peraltro, nello stesso ente questa aggiudicazione segue di pochi giorni a una gara analoga, in cui la percentuale di ribasso è stata enormemente superiore a quella registrata in questa procedura. La quantificazione concreta del danno è stata effettuata «in via esclusivamente equitativa, tenendo conto del valore del contratto e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di risarcimento del danno per equivalente nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'impresa ricorrente vittoriosa, a cui viene in genere riconosciuto un importo variabile tra il 5 e il 10% del valore del contratto origina-

rio». La condotta del dirigente è stata gravemente colposa: egli «aveva la responsabilità precipua delle gare e degli appalti per il suo settore e doveva essere particolarmente avveduto sia nell'individuazione della tipologia di gara da adottare, sia delle ditte che dovevano partecipare», mentre invece la stessa è stata caratterizzata da «superficialità e negligenza non ridotta dall'attività concorrente della giunta comunale, non competente a emanare indirizzi vincolanti nei confronti del dirigente tecnico del settore». Inoltre, la sentenza sottolinea come egli sia ricorso alla trattativa privata in luogo della asta pubblica e abbia frazionato illegittimamente l'importo dei lavori. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Ar.Bi**

Civit – L'assegnazione di risorse e obiettivi

## Piani esecutivi a durata triennale

In uno dei passaggi rilevanti nell'applicazione del Dlgs 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pa, la Civit (delibera 121/2010) ha sostenuto che il piano esecutivo di gestione deve avere durata triennale. Con questo documento, negli enti locali, vengono assegnati risorse e obiettivi ai dirigenti. Il res piro triennale del Peg trova alimento nella programmazione del fabbisogno di personale, che ha durata triennale, nonché nella durata degli incarichi, che non può essere inferiore a tre anni. Oltre che nel riferimento all'organizzazione e alla gestione

del personale, la durata triennale del Peg trovava già solide ragioni di opportunità e in alcuni enti locali il Peg triennale viene adottato da anni. Va ricordata la durata triennale del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi nei quali sono specificate le finalità che si intendono conseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali. Anche la programmazione dei lavori pubblici ha durata triennale e anche il patto di stabilità ha ultimamente durata triennale e deve essere coerente con il bilancio pluriennale. Altro argomento a favore della durata triennale è la regola secondo la quale il Peg va definito prima

dell'inizio dell'esercizio, combinata al sistematico ricorso all'esercizio provvisorio a causa della mancata approvazione del bilancio annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento. Durante l'esercizio provvisorio, che spesso permane per molti mesi, come avviene la gestione? È pacifico che gli atti di gestione finanziaria e di amministrazione del personale non sono assegnati originariamente dalla legge ai dirigenti (o ai responsabili dei servizi): gli atti stessi pervengono mediante provvedimenti di indirizzo e di assegnazione delle risorse da parte degli organi di governo. Peraltro gli organi di

gestione re direttamente le risorse. Dunque nel corso dell'esercizio provvisorio non esiste una gestione corretta in carenza di Peg. A ciò può porre rimedio proprio il Peg triennale, al quale i responsabili devono fare riferimento per procedere nella gestione. Infine, quanto sopra vale anche per gli enti locali fino a 15mila abitanti, non obbligati all'adozione del Peg, ma tenuti comunque ad assegnare le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi con un piano di gestione semplificato, come previsto dagli articoli 165, comma 9, e 169, comma 3. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Massimo Pollini**

**Personale – Trattamenti accessori**

## Anche i proventi delle multe nel blocco salariale

**R**ientrano nel blocco del salario accessorio del Dl 78/2010 le attività finanziate con i proventi del codice della strada. La Corte dei conti del Piemonte con la delibera 5/2011 precisa che tale analisi risulta coerente con la manovra estiva. L'articolo 9, comma 2-bis, ha infatti introdotto l'obbligo di contenere il trattamento accessorio complessivo dei dipendenti nel limite di quello del 2010 nel triennio 2011-2013. Gli operatori degli enti locali si sono domandati a quali voci di stipendio si dovesse fare riferimento. Ed è proprio in tale ambito che si colloca la questione presentata ai giudici piemontesi. Se infatti anche i proventi del Codice della strada utilizzati per il potenziamento dei servizi scontassero il blocco salariale, rischierebbe di essere vana la modifica all'articolo 208 del Codice della strada con la legge 120/2010. Non vi è

dubbio che tali somme debbano transitare dal fondo delle risorse decentrate. La Corte dei conti della Lombardia, prima ad affrontare la questione, ha ritenuto che si debba fare riferimento alle possibilità di incremento fornite dall'articolo 15, comma 5, del Ccnl del 1° aprile 1999. Tale analisi è stata confermata dalla Corte dei conti del Veneto (delibera 25/2011) che ha precisato che detti compensi non possono essere esclusi dalle «spese di personale» e sono subordinati alla individuazione delle forme organizzative più idonee per raggiungere le finalità di legge, senza incentivazioni generalizzate e nel rispetto dei limiti di fonte legale e contrattuale ai trattamenti accessori. L'interpretazione toglie speranza a chi pensava che la modifica al Codice della strada fosse finalizzata a far rientrare le attività di potenziamento dei servizi di polizia locale tra le «speci-

fiche disposizioni di legge» di cui alla lettera k) dell'articolo 15 del Ccnl. In tale ambito sono collocati gli incentivi per le progettazioni interne e i compensi per le attività di maggiore accertamento degli introiti Ici. Poiché la sezione autonomie della Corte ha escluso tali voci dalle spese di personale, l'analogia con i proventi delle multe sarebbe stata immediata e gli enti avrebbero avuto il via libera. Ma non è così. Anzi, alla luce della delibera 5/2011, non si potrà neppure sfiorare il tetto del salario accessorio. Non è neppure così pacifico che anche i compensi correlati alle specifiche disposizioni possano andare oltre al blocco del fondo del 2010. Se infatti si riescono a rinvenire tutta una serie di motivazioni a supporto di una tesi interpretativa estensiva, così come hanno fatto anche le regioni e province autonome, non si può dimenticare, come sottolineato dai

giudici piemontesi, che la norma nasce in un contesto normativo finalizzato a «misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». Il legislatore ha quindi puntato l'attenzione sulla dinamica retributiva sia del singolo dipendente (comma 1) sia della complessiva massa del trattamento accessorio (comma 2-bis) senza prevedere particolari eccezioni. In conclusione, se è pur vero che i compensi correlati a specifiche disposizioni non sono da considerare spesa di personale, vi sarà margine per andare oltre il fermo e rigido disposto letterale dei blocchi della manovra estiva? Un importante lavoro interpretativo attende la Corte dei conti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Gianluca Bretagna**

---

**Così il codice****01|LA REGOLA GENERALE**

I proventi delle multe sono devoluti allo Stato se accertate da ufficiali dello Stato; sono invece devoluti a regioni, province e comuni se accertate da funzionari, ufficiali e agenti, delle regioni, delle province e dei comuni.

**02|IL DETTAGLIO**

Il 50% dei proventi spettanti a regioni ed enti locali è destinata: a) all'ammodernamento della segnaletica stradale; b) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale: assunzione di stagionali; finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo; progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni.

**Consiglio di stato – Non contano le pagine**

## **No all'esclusione se la relazione al bando è lunga**

**N**ei bandi di gara la prescrizione di un numero massimo di pagine per la relazione tecnica è solo indicativa e la sua inosservanza non è causa di esclusione se non per espressa previsione del bando. Così si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1080/2011. Fra i motivi contestati in appello a un comune dalla società arrivata quarta, la doverosità dell'esclusione dell'aggiudicatario per non aver osservato quanto disposto dal bando-disciplinare laddove prescriveva che ogni concorrente avrebbe dovuto presentare una relazione dettagliata per un numero di pagine non superiore a 15. I giudici hanno aderito alle argomentazioni di una sentenza precedente della stessa sezione V (sentenza 3437/2007) secondo la quale, nel caso in cui il bando preveda la presentazione di una relazione formata da non più di un certo numero di pagine, tale prescrizione sia derogabile. L'esclusione di un concorrente non può essere disposta in mancanza di un'espressa sanzione penalizzante in caso di inosservanza di una disposizione contenuta nella lex specialis della gara. L'esclusione, inoltre, non può essere disposta in presenza di clausole equivoche. Nel caso in questione, al di là della generica indicazione del numero di pagine, non venivano fornite nel bando ulteriori precisazioni circa i parametri grafici da utilizzare quali, ad esempio, il margine, il numero delle righe, il corpo o il tipo dei caratteri da utilizzare. In tal caso, a

parità di pagine, poteva verificarsi una notevole differenza in merito ai contenuti quantitativi delle singole relazioni (uno scritto di poche pagine con caratteri piccoli, più righe e margini ridotti può avere contenuti maggiori rispetto a uno scritto su un numero maggiore di pagine, ma redatto con caratteri grandi e con ampi margini). In definitiva, la presenza nel bando di una clausola equivoca (priva di rigide prescrizioni circa la struttura delle pagine della relazione) e sfornita di apposita previsione di esclusione nel l'ipotesi di mancato rispetto della stessa, riveste carattere essenzialmente indicativo e di massima e preclude – anche in funzione dei principi di favor participationis – la possibilità di escludere legittimamente

il concorrente che non abbia osservato la clausola stessa. Se così non fosse, del resto, la disposizione stessa, si presterebbe a inammissibili forme discriminatorie. Inoltre, qualora alla relazione siano allegati ulteriori documenti e la loro inclusione nell'offerta tecnica non sia preclusa (tantomeno a pena di esclusione), nel caso in cui gli stessi non siano richiamati in alcun punto della relazione, tali documenti non sono da considerarsi parte integrante della stessa e non si è pertanto in presenza di un'offerta sostanzialmente difforme da quella richiesta. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Cosimo Brigida**

---

**La sentenza in pillole****01|IL QUESITO**

Può un'impresa essere esclusa dalla gara per avere violato la clausola del bando in virtù della quale «ogni concorrente deve presentare una relazione dettagliata, per un numero complessivo non superiore a 15 facciate»?

**02|LA SOLUZIONE**

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 1080/2011) la risposta è negativa. Confermando quanto stabilito dalla sezione di Latina del Tar Lazio, i giudici amministrativi hanno posto l'accento sulla mancata previsione di una apposita sanzione per l'inosservanza della clausola.

**03|IL PRINCIPIO**

Una prescrizione simile è da ritenersi di carattere indicativo e di massima e quindi derogabile anche perché ci si trova in presenza di una clausola equivoca in quanto priva, oltre alla generica indicazione del numero di pagine, di ulteriori precisazioni circa i parametri grafici quali margine, righe, corpo e tipo dei caratteri, con la conseguenza dell'illegittimità dell'esclusione del concorrente inosservante della stessa clausola.

Retribuzioni – Disattese le sezioni unite

## Turni, ancora dubbi sulla cumulabilità

Il tribunale di Bari torna sulla cumulabilità dell'indennità di turno con altri emolumenti, quali il lavoro straordinario o le maggiorazioni per le attività prestate in giorno festivo. Con la sentenza 292/2011 si getta un ulteriore elemento di valutazione sulle prestazioni in turno. Nonostante la chiarezza della Cassazione a sezioni unite (sentenza 9097 del 2007) continuano le difformità interpretative sulla questione, sebbene in presenza di disposti contrattuali e successivi chiarimenti dell'Aran. Le regole oggetto di contenzioso risalgono al Ccnl del 14 settembre 2000. L'indennità di turno è disciplinata all'articolo 22. L'orario di lavoro per turni è una prerogativa dell'amministra-

zione per garantire maggiori servizi ai propri cittadini. Al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Potrebbe però capitare che, nello svolgimento delle attività, vi sia un turno lavorativo in un giorno festivo infrasettimanale, cioè in uno di quei giorni di festività in cui gli altri dipendenti non prestano alcuna attività lavorativa. La remunerazione con la specifica indennità prevista per il turno festivo è sufficiente oppure i lavoratori hanno diritto a un compenso aggiuntivo? Le pretese dei lavoratori vertono su questo aspetto, richiedendo anche la corrispondenza di un quid in più in-

quadrato a volte tra le prestazioni di lavoro straordinario e altre tra le previsioni di cui all'articolo 24 del Ccnl. Ma le cose non stanno così. Infatti, le sezioni unite hanno affermato che al lavoratore in turno spetta un compenso aggiuntivo, ma solo quando non possa usufruire del giorno di riposo compensativo. Non a caso l'articolo 24 prevede che la maggiorazione del 50% della retribuzione giornaliera spetti solo al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale. Quindi i casi sono due. Il dipendente in turno che ordinariamente svolge la prestazione in un giorno festivo infrasettimanale, ma usufruisce del normale giorno

di riposo, non ha diritto a ulteriori remunerazioni oltre alla specifica indennità di turno festivo che copre ogni disagio. Invece, in linea con le indicazioni di Aran e Viminale, al turnista che, a causa dell'articolazione dei turni, non usufruisce del riposo settimanale casualmente coincidente con una festività infrasettimanale, spetta la remunerazione della prestazione secondo l'articolo 24. Ogni estensione ad altre casistiche della sentenza della Cassazione non sembra compatibile con la disciplina contrattuale vigente. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**G. Bert.**

Gli acquisti non rispondenti al reddito dichiarato diventano un tallone d'Achille davanti al Fisco

## Nella trappola dello spesometro

*Personе fisiche: sempre più difficile sfuggire all'accertamento*

L'arrivo dello «spesometro» in sostituzione del vecchio accertamento sintetico incute timore ai contribuenti. Il confronto fra le due tipologie di accertamento che si sono passate il testimone con l'avvento delle modifiche apportate dalla manovra estiva (dl n. 78/2010), evidenzia infatti un quadro decisamente peggiorativo per i contribuenti sia sul fronte della possibilità di essere raggiunti da un accertamento sintetico del reddito sia per le difficoltà di fornire valide e convincenti prove contrarie allo stesso. L'art. 22 del dl n. 78/10 ha infatti riscritto la disciplina dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche contenuta nell'art. 38 del dpr 600/73, trasformando questa tipologia di rettifica dei redditi dichiarati in una forma di accertamento di massa sulla base del quale il fisco conta di portare a termine, nell'immediato futuro, un numero sempre crescente di accertamenti. La nuova struttura dell'accertamento sintetico è caratterizzata, in maniera molto più netta rispetto al passato, da due distinte tipologie di controllo: il sintetico puro (meglio conosciuto come spesometro) e il redditometro. Che si tratti di metodologie alternative di determinazione induttiva del reddito delle persone fisiche è stata la stessa Agenzia delle

entrate ad ammetterlo durante la teleconferenza di ItaliaOggi sulle novità fiscali del 14 gennaio scorso. Per i periodi d'imposta 2009 e successivi il fisco potrà dunque scegliere, alternativamente, di rettificare il reddito dichiarato dalle persone fisiche sulla base delle spese dalle stesse sostenute (spesometro) oppure sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva che verranno individuati nell'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione (redditometro). Attualmente solo le disposizioni contenute nel comma 4 dell'art. 38 del dpr 600/73, relative appunto allo spesometro, sono consolidate e possono consentire quindi un confronto ponderato con la disciplina dell'accertamento sintetico puro in vigore fino al periodo d'imposta 2008. In tabella abbiamo evidenziato gli elementi salienti del confronto fra il nuovo spesometro e il vecchio accertamento sintetico puro in vigore fino al periodo d'imposta 2008. Il giudizio che si può trarre da detto confronto è che lo strumento oggi a disposizione del fisco è molto più incisivo e penetrante rispetto a quello a disposizione fino all'annualità 2008. Presupposto oggettivo. Nello spesometro il presupposto che fa scattare la rettifica del reddito delle persone fisiche è costituita

dalle «spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente nel corso del periodo d'imposta». Secondo questa nuova metodologia di accertamento all'ammontare delle spese, di qualsiasi genere, sostenute dal contribuente nel corso di un periodo d'imposta deve trovare corrispondenza il reddito dichiarato al fisco. Una eventuale discrasia fra questi due elementi di confronto può far scattare l'accertamento sintetico. Fino al periodo d'imposta 2008 l'accertamento sintetico era invece basato sul contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certe delle quali l'ufficio poteva essere venuto a conoscenza. Tra le particolari forme di accertamento sintetico vi era poi la cosiddetta spesa per incrementi patrimoniali, oggi abrogata, sulla base della quale l'ufficio poteva determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente imputando, in quote costanti, la spesa sostenuta per l'acquisto di un bene a carattere patrimoniale (es. un immobile) ai redditi dell'esercizio di sostenimento e ai quattro precedenti. La prova contraria. Da un punto di vista meramente letterale la norma continua a riproporre, anche nella nuova versione post dl 78/2010 dell'articolo 38 del dpr 600/73, la possibilità per il contribuente di dimostrare il possesso di redditi

diversi da quelli dichiarati o esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte. Nel nuovo spesometro tuttavia ciò che si dovrà ulteriormente dimostrare rispetto al passato sono le modalità di finanziamento delle spese sostenute che sono alla base della rettifica induttiva. Si dovrà cioè provare non soltanto il possesso di tali redditi esenti o non soggetti alla dichiarazione ma anche il diretto legame fra gli stessi e le spese sostenute. In alternativa si potrà provare che le spese sostenute sono il frutto di risparmi accumulati nel tempo. Difficile dire come tale prova potrà essere fornita e quali saranno gli elementi sulla base dei quali gli uffici dell'agenzia delle entrate riterranno sufficientemente assolto tale onere probatorio. Secondo le Entrate in merito a tale prova non esiste un criterio «valido a priori» ma è necessaria una valutazione «caso per caso» con ampia facoltà discrezionale a favore dei singoli funzionari degli uffici periferici chiamati ad esaminare, volta per volta, il materiale probatorio fornito dai contribuenti. Le implementazioni future. Per come si struttura il nuovo accertamento sintetico basato sullo spesometro è abbastanza ovvio che le informazioni in ordine alle spese sostenute dal contribuente siano tratte direttamente dall'anagrafe tributaria. Dalle banche dati



a sua disposizione infatti il fisco è in grado di ottenere una molteplicità di informazioni che spaziano nei più disparati ambiti quali: il settore immobiliare, il pubbli-

co registro automobilistico, le utenze elettriche ecc. Come se ciò non bastasse il legislatore ha voluto tuttavia introdurre un nuovo obbligo di segnalazione telematica a

carico dei titolari di partita Iva sulla base del quale dovranno essere comunicati al fisco i dati dei soggetti con i quali siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini

dell'Iva di importo superiore ai 3 mila euro. © Riproduzione riservata

**Andrea Bongi**

L'orientamento dei giudici amministrativi. Unico limite: l'informazione sia utile al mandato

# L'amministratore locale tutto sa

*La privacy di imprese e cittadini non ostacola la raccolta dati*

**P**orte aperte, anzi spalancate, al consigliere comunale, provinciale e regionale. Il politico può sapere tutto, senza privacy che tenga, su cittadini e imprese. Purché auto-dichiarati che le notizie siano utili al mandato. E può sapere tutto sia dei cittadini sia delle imprese, ottenendo informazioni anche dalle società partecipate o dagli enti collegati o dipendenti dell'ente di cui fanno parte. Lo spazio d'azione per il politico è tendenzialmente senza limiti e la riservatezza non costituisce ostacolo. Anche il garante della privacy lo ha dovuto riconoscere, nella recente pronuncia sul caso Affittopoli a Milano, e con esso da tempo lo ha appurato anche il Consiglio di stato. Tanto che cittadini e imprese, pressati da un lato dalla magistratura (con le intercettazioni) e dall'altro dalla politica (che può arrivare a sapere tutto), non hanno effettivi scudi. I consiglieri degli enti locali hanno dalla loro parte l'articolo 43 del Testo unico degli enti locali (dlgs 267/2000) che concede loro di ottenere qualsiasi documento o informazione in possesso dell'ente locale cui appartengono, purché sia funzionale al mandato istituzionale. Il consigliere può ottenere, dunque, qualsiasi informazione senza obbligo di motivare specificamente e senza che gli uffici dell'amministrazione interessata possano sollevare obiezioni. La giurisprudenza amministrativa è molto di manica larga. Facendo alcuni esempi tratti dalla prassi quotidiana, il consigliere può sapere se il cittadino ha pagato l'Ici o la raccolta rifiuti o se ha avuto un incidente stradale o se ha un banco ambulante al mercato rionale o se ha subito una multa per eccesso di velocità, e così via. Se si considera che gli archivi comunali sono immense banche dati che raccolgono la nostra vita dalla nascita alla morte, la potenziale espansione del diritto di accesso del consigliere non è misurabile. Tutto questo sostanzialmente in virtù del suo ruolo e delle prerogative connesse al suo ruolo. Tra l'altro è sufficiente che l'informazione sia «utile» al mandato e non si richiede che sia «necessaria» o «essenziale». La potenziale utilità fonda il diritto

di avere le informazioni. Anche per questo alle prerogative del consigliere non è facile individuare sufficienti argini. Sempre scorrendo le sentenze dei giudici amministrativi si trovano due ostacoli: la eccessiva genericità della richiesta e i segreti tutelati dalla legge. Il primo ostacolo impone al consigliere di dare consistenza alla propria richiesta e di non rimanere nel vago e, ancora, di non fare richieste sproporzionate (tutti gli atti degli ultimi dieci anni). L'altro ostacolo si trova quando c'è un atto soggetto a segreto professionale o a segreto di stato. Quello che è certo è che il consigliere non incontra l'ostacolo della necessità di motivare specificamente la propria richiesta di accesso, motivazione che, invece, è richiesta al cittadino che manda avanti una richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Questo significa, anche, che gli uffici dell'amministrazione non devono neppure verificare in concreto se le informazioni richieste sono utili al mandato: è sufficiente che lo attesti il consigliere stesso. Il quale, anche a causa della non necessità di

alcun nulla osta degli uffici dell'ente, diventa, però, pienamente responsabile dell'uso delle informazioni ottenute. Una volta che l'ente ha fornito gli atti, del loro uso ne risponde il consigliere. Cosicché il cittadino recupera, ma solo a posteriori, possibilità di tutela. A questo proposito, ma solo dopo che la «frittata è fatta», per esempio con la diffusione indebita dei propri dati, il cittadino potrà ricorrere al garante della privacy oppure direttamente al tribunale e chiedere il risarcimento dei danni, avendo il consigliere fatto uso delle informazioni per scopi diversi da quelli connessi al mandato istituzionale. Ma una tutela a posteriori non sempre è efficace. Per esempio è capitato che un consigliere abbia pubblicato elenchi di persone disabili sul sito internet del partito: impossibile rimediare alla illecita diffusione e il risarcimento non sempre ripristina il pregiudizio subito. © Riproduzione riservata

**Antonio Ciccia**

## **GARANTE PRIVACY**

# **Anche secondo il garante la trasparenza ha la meglio**

**I**l consigliere comunale, provinciale e regionale ha il diritto di conoscere il nominativo degli inquilini di edifici di proprietà di enti pubblici. Non ci sono ostacoli posti dalla legislazione sulla privacy. Le norme sulla protezione dei dati personali (dlgs 196/2003) non pongono ostacoli alla conoscenza dei nominativi degli affittuari degli immobili di proprietà di enti pubblici da parte dei politici, a condizione che la richiesta sia utile per l'espletamento del mandato elettivo. Lo ha precisato il garante privacy in risposta ai quesiti di due strutture milanesi, Ospedale Maggiore Policlinico e Pio

Albergo Trivulzio, riguardo alla messa a disposizione dei dati relativi agli immobili di loro proprietà. Il parere del Garante sottolinea che la legislazione sulla tutela della riservatezza non rappresenta un ostacolo alla trasparenza amministrativa, soprattutto quando la trasparenza è al servizio del corretto utilizzo di beni e risorse da parte di soggetti pubblici. Peraltro il parere riguarda una particolare forma di trasparenza e cioè il diritto di accesso ad atti, notizie e informazioni quale prerogativa dei consiglieri comunali provinciali e regionali. Del tutto diversa è la disciplina dell'accesso del

cittadino, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dalle amministrazioni di riferimento, e anche dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del loro mandato. Il parere del garante sulla comunicazione ai politici dei dati degli inquilini afferma che spetta alle amministrazioni o assimilati (in questo caso alle due strutture ospedaliere) verificare che le richieste dei consiglieri siano riferite al mandato istituzionale. Sul punto si deve segnalare un contrasto tra garante e giurisprudenza am-

ministrativa. In materia di accesso del consigliere Tar e Consiglio di stato, infatti, sostengono per lo più che il consigliere non deve dare motivazioni specifiche alla richiesta di notizie e informazioni e che gli uffici non possono sindacare l'affermazione del consigliere circa l'utilità al mandato delle informazioni richieste. In sostanza per i giudici amministrativi agli enti sarebbe preclusa la verifica della rispondenza al mandato e inoltre tali enti non possono opporre al consigliere un diniego per motivi di privacy.

## Consiglio di stato

# Il diritto d'accesso va oltre la soglia delle società miste

**A**nche le società pubbliche miste sono senza veli per i consiglieri comunali. Il diritto di accesso previsto dal Tuel a favore dei politici locali non si ferma sulla soglia delle società partecipate dall'amministrazione, anche se interamente regolate dal codice civile. Il Consiglio di stato (sentenza della sezione V, n. 7083 del 23/9/2010) ha risolto così il problema dell'estensione del diritto del consigliere comunale, che può ottenere informazioni e documenti dalle società, per esempio di servizi pubblici locali. Il Consiglio di stato ha bilanciato l'autonomia d'impresa della società partecipata dall'ente pub-

blico e il controllo pubblico, mediante l'accesso del consigliere e ha dato prevalenza a quest'ultimo. La conseguenza è che il consigliere comunale può venire a sapere ad esempio che un cittadino è cliente di una società di servizi pubblici o che un professionista è consulente della stessa o ancora che una impresa è fornitrice della spa pubblica. Secondo Palazzo Spada «tutto ciò che concerne l'attività della pubblica amministrazione in cui è incardinato il consigliere comunale non può non essere messa a sua disposizione». Al massimo si può rinviare l'accesso, ma solo in casi eccezionali; un accesso che non può mai

essere negato in via definitiva. Applicando il principio, il Consiglio di stato ha rilevato che una società mista, con partecipazione maggioritaria dell'ente locale, costituita ai sensi dell'articolo 113 del Tuel, è sì una società di diritto privato, ma è anche una società che svolge (esclusivamente o prevalentemente) uno o più servizi pubblici locali. E se è una modalità alternativa ad altre (economia, azienda speciale, appalto, istituzione) per la gestione di servizi pubblici locali «non può non ricadere nell'ambito dei poteri di cognizione del consigliere comunale». Lo statuto societario non può mai rappresentare un impe-

dimento. Tutt'al più la richiesta del consigliere andrà diretta non alla società, ma all'amministrazione comunale che poi dovrà provvedere alle conseguenti operazioni per far pervenire al consigliere interessato la documentazione richiesta. Insomma la richiesta è filtrata dal comune: ma, conclude la sentenza, si tratta solo di una modalità operativa che non può certamente portare al diniego di accesso. Ciò perché, lo ribadisce il consiglio di stato, gli uffici comunali non possono sindacare l'effettiva utilità al mandato delle informazioni richieste.

# Spariti precari e lavoro Parlamento superattivo per le leggi sulla giustizia

*Openpolis: 60% del tempo alle norme penali*

ROMA - Un terzo dei parlamentari lavora, gli altri sonnecchiano. Più di quattrocento dei 630 deputati giunge alla Camera soltanto per votare. Pigia il pulsante, firma la presenza, raccoglie la diaria e torna a casa, tra gli affetti. Nessuna passione, molta distrazione. Se la politica costa fatica, di quale impegno si compone il lavoro di un deputato o di un senatore? Un gruppo di esperti (analisti politici, matematici, statistici) s'è messo a far di conto, calcolando l'indice di produttività di ciascuno, il valore delle cose fatte, i temi approfonditi e quelli accantonati. Non è una novità, ma suona adesso come conferma ufficiale: tolti gli affari penali (che occupano molto spazio anche tra i pensieri del premier) la vita parlamentare si consuma stancamente. Anche in tempi di recessione economica, con macroscopici fattori di una crisi oramai endemica, le urgenze sono rivolte al processo. Le leggi sulla giustizia godono di una attenzione sei volte maggiore di quella de-

stinata alla disoccupazione, molto più di cinque volte se raffrontata alla tutela del patrimonio artistico, alla ricerca scientifica o anche alle forme di lotta all'evasione fiscale. Se c'è un'ora di tempo, quaranta minuti vanno di là (processo giusto, breve, abbreviato, diritti degli imputati, diritto alla prescrizione, diritto alla privacy); i restanti vengono spalmati sul resto dello scibile. I ricercatori di Openpolis ([www.openpolis.it](http://www.openpolis.it)) non valutano gli effetti politici, ma "pesano" esclusivamente la quantità di attenzione destinata a un tema e la coerenza tra impegni elettorali e fatti prodotti. Un indice dà valore, secondo una griglia ascendente di punteggio, alle azioni messe in campo in una determinata materia (disegni di leggi, emendamenti, mozioni, leggi poi approvate, eccetera). Capita così di pesare l'impegno legislativo per regolamentare lotterie e concorsi a premio (indice 640) e scoprire che risulta tre volte maggiore di quello destinato alla lotta al precariato (indi-

ce 217). I problemi dei precari, per lo più giovani, sono così poco stimati che hanno la peggio persino su quelli legati alla professione dell'avvocatura, in genere esercitata da persone più mature e più abbienti. Anche la corruzione, e si sapeva, appassiona poco (indice 230), le intercettazioni molto di più (indice 496). Openpolis monitora i quasi 150 mila politici italiani attraverso contributi volontari. Ciascun utente redige l'anagrafe dell'amministratore di turno coprendo una voce - sulla scorta del modello di wikipedia - che deve però essere sempre suffragata da una fonte attendibile e chiara. «Per tenere in piedi questa baracca servono 100mila euro all'anno. La metà di quanto guadagna in un anno un solo parlamentare - dice Vittorio Alvino, presidente dell'associazione -. Sono quattro soldi eppure rischiamo di non farcela». Conoscere per deliberare. Conoscere soprattutto i nomi di coloro che si danno da fare, quelli che invece dormono, e gli

altri politici che fanno fumo più dell'arrosto promesso. Anche qui distinte classifiche aiutano a individuare la qualità della produzione legislativa dei singoli. Vince la palma d'oro di Montecitorio Antonio Borghesi (Italia dei Valori) con uno score pari a 780, seguito da Pier Paolo Baretta (Pd) e Donato Bruno (Pdl). Al Senato vince Gianpiero D'Alia (Udc), score 1099, poi Carlo Vizini (Pdl) e Felice Casson (Pd). Del partito di Berlusconi i due parlamentari più "fannulloni". Il senatore Sebastiano Burgaretta Aparo, (con un indice di 7,2), mentre alla Camera è Niccolò Ghedini (score 11,3), il superattivo avvocato del premier, a "snobbare" più di tutti i lavori di Montecitorio. Se è vero che quotidianamente scrive, cassa e modifica norme, è adesso certo che lo fa a Palazzo Grazioli. Poi evidentemente sigilla in busta e manda al Parlamento.

**Antonello Caporale**

Piano economico - Ci saranno Brunetta, Romani e Sacconi

# Superclub dei ministri guidato da Tremonti prepara la «frustata»

*Giovedì il terzo incontro per rispettare le richieste Ue*

**ROMA** — Gli sherpa si riuniranno domani per preparare le schede che giovedì serviranno ai ministri per avanzare le loro proposte. Dalla «frustata» all'economia per far ripartire la crescita del Paese, annunciata il 31 gennaio dal premier Silvio Berlusconi con una lettera sul Corriere della Sera, ci sono già state due riunioni intergovernative. Una sulla metodologia generale e una sulle infrastrutture. La terza si terrà giovedì prossimo e così, ogni giovedì, fino alla fine di marzo. Questa la road map per arrivare ad allestire un menù che sia commestibile per i palati difficili di Bruxelles, che non sfiori di un euro i conti pubblici e che rappresenti mediaticamente la «scossa» in grado di soddisfare i delusi della rivoluzione berlusconiana. Nel club del giovedì sono arruolati tutti i ministri che hanno status «economico», da

Maurizio Sacconi (Lavoro), a Paolo Romani (Sviluppo economico), a Renato Brunetta (Pubblica amministrazione) per allargarsi ad altri a seconda del tema. Su tutti vigila il ministro del Tesoro Giulio Tremonti che più volte ha precisato il mantra cui i ministri devono attenersi: «L'agenda italiana è dettata e definita dall'Europa per l'Europa». Tradotto significa che non c'è un euro da scialare e il nuovo corso «sviluppista» chiesto dal premier si può fare solo varando provvedimenti che non comportano nuove spese per lo Stato. Una filosofia resa ancora più rigida dallo choc petrolifero innescato dalla Libia e dalle dichiarazioni fatte sabato dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi che non esclude a breve un rialzo dei tassi. Nell'entourage di Tremonti tengono a precisare che il ministro si è buttato con entusiasmo in

questo nuovo lavoro «corale» e si limiterà al ruolo di tutor per spiegare quello che bolle in pentola e quello che si può fare o meno. La sintesi finale toccherà al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Se la metodologia è chiara, non così i contenuti della frustata che entro aprile dovrà passare il vaglio di Bruxelles sotto il meno fascinoso nome di «Piano nazionale per le riforme». Per poi prendere le sembianze di un decreto da approvare entro giugno. I punti chiave sono più o meno noti: rilancio del piano casa impantanato da due anni, riforma degli incentivi con la creazione di una riserva ad hoc di almeno il 50% dei fondi dedicati alle piccole e medie aziende, nuovo progetto per il Sud con al centro la Banca del Mezzogiorno, sblocco delle grandi opere e via libera alla banda larga. E poi il sempreverde articolo 41 della

Costituzione da rimodellare per facilitare la libertà di impresa. Chi si aspetta un colpo di teatro, riconoscono alcuni ministri, rimarrà deluso. Il piano per la crescita si baserà soprattutto su cose concrete ma mediaticamente poco incisive come un maggior impulso al Cipe (per lunghi mesi rimasto inoperoso) o la ricontrattazione dei fondi Fas per accelerare gli investimenti. Insomma una «manutenzione continua nel solco della stabilità». Gli imprenditori attendono al varco gli esiti della scossa con un certo scetticismo ancora scottati dal decreto sulla concorrenza pronto dall'agosto scorso e poi naufragato da veti incrociati. Ora dovrebbe riconfluire in un decreto sulle semplificazioni annunciato da Calderoli.

**Roberto Bagnoli**

Oltre 4500 km di coste italiane sono minacciate di allagamento da Venezia alla Versilia e alla Puglia

## Aiuto, il mare ci ruba le spiagge

*L'allarme da un nuovo studio spagnolo: "Il Mediterraneo è aumentato di 20 centimetri in 10 anni"*

Il livello del Mediterraneo è cresciuto di 1-1,5 millimetri l'anno dal 1943, ma questo innalzamento è destinato ad aumentare». La brutta notizia arriva dalla Spagna, dalla seconda edizione dello studio sul «Cambio Climatico nel Mediterraneo spagnolo», una pubblicazione che suona come un campanello d'allarme per il Mare Nostrum e per le sue coste sotto i colpi del riscaldamento globale. Gli scienziati confermano che il Mediterraneo sta diventando sempre più caldo, che le sue acque sono sempre più salate e che l'innalzamento del livello sta accelerando. Processo, quest'ultimo, inatteso. «Dall'inizio del XXI secolo il livello è già aumentato di 20 centimetri», spiega il fisico Manuel Vargas Yáñez, ricercatore dell'Istituto di oceanografia spagnolo. Il team ha utilizzato un sistema di osservazione pionieristico. Comprende per la prima volta anche i dati climatici dal 1943 al 2008. Dati che confermano ad esempio l'aumento della temperatura in atto. «Anche se l'incremento dal 2005 al 2008 è stato più lento rispetto a quello della fine del XX secolo, quando la temperatura del mare è aumentata in maniera significativa. In particolare sullo strato superficiale del mare la temperatura è aumentata in 100 anni di 0,7-0,8° C». Ma è il cambiamento di ritmo dell'innalzamento del Mediterraneo a sorprendere. Una tendenza che, oltretutto, non sembra destinata ad invertirsi a breve. «Non si fermerà. Anche se abbiamo ridotto le emissioni di gas serra ai livelli del 1990, nei prossimi 30 anni l'aumento delle temperature e del livello del mare continuerà come se non avessimo fatto nulla», prevede Vargas Yáñez. Il fenomeno della crescita dei mari quale conseguenza del riscaldamento globale non è una novità. Nel 2009 un gruppo di ricerca coordinato dal «Centro di oceanografia» di Southampton ha stimato un innalzamento della superficie del mare addirit-

tura di 25 metri nei prossimi due millenni. Oltre tre volte più di quanto calcolato dall'International Panel on Climate Change (Ipcc), il gruppo intergovernativo dell'Onu sul cambiamento climatico. Nel Mediterraneo, sempre l'Ipcc, ha previsto un innalzamento per il 2090 tra i 18 e i 30 centimetri. E uno studio dell'Enea ha dato a rischio inondazione 4500 chilometri quadrati di costa italiana: l'area veneziana e la costa dell'alto Adriatico tra Monfalcone e Rimini, le aree alla foce dei fiumi (Magra, Arno, Ombrone, Tevere, Volturno, Sele), quelle di carattere lagunare (Orbetello, laghi costieri di Lesina e Varano, stagno di Cagliari), le coste particolarmente basse o soggette ad erosione come quella prospiciente Piombino e i tratti del litorale Pontino e del Tavoliere delle Puglie. E' vero anche, però, che il Mare Nostrum, fino a poco tempo fa, non sembrava crescere alla stessa velocità degli altri mari. Negli ultimi 15 anni, anzi, risulta-

va stabile, quasi in diminuzione. Per varie ragioni: la predominanza delle alte pressioni l'ha «schiacciato» e l'aumento della salinità ha fatto da barriera alle acque meno salate dell'Atlantico in entrata da Gibilterra. In più hanno contribuito la maggiore evaporazione delle acque e il minore apporto dei fiumi. Un equilibrio che ora, secondo i ricercatori spagnoli, sembra traballare. Tanto da alimentare le previsioni più nere, come quella dell'innalzamento di un metro e oltre del Mediterraneo: la stima è dell'Enea per il 2090, qualora intervenisse un'accelerazione del normale processo d'innalzamento. Come dire: addio Venezia! Sempre che, nel frattempo, non si faccia qualcosa per invertire il rullo del destino. «Il futuro non è scolpito nella pietra: si può ancora intervenire», è convinto Vargas Yáñez.

**Fabio Pozzo**

# Acqua pubblica, Puglia ondivaga

*Non si comprendono le esitazioni di chi ha più volte promesso e ribadito di voler ripubblicizzare i servizi idrici*

Dopo Parigi, anche Berlino ha deciso di tornare a una gestione interamente pubblica dell'acqua. Il 13 febbraio scorso 665mila cittadini della capitale tedesca, chiamati a votare per un referendum promosso dai movimenti per l'acqua pubblica, hanno scelto di vederci chiaro sulla privatizzazione della gestione dei servizi idrici realizzata oltre dieci anni fa per tornare a una gestione pubblica e trasparente. Dopo la caduta del muro, il servizio di fornitura e di trattamento delle acque reflue era stato municipalizzato in tutta la capitale tedesca con la creazione nel 1992 della Berliner Wasserbetriebe trasformata nel 1994 in un organismo di diritto pubblico. Nel 1999, il 49,9 per cento della Berliner Wasserbetriebe venne ceduto a un consorzio composto dalla multinazionale francese Veolia e dalla multi-utility tedesca Rwe, mentre la maggioranza del capitale rimase di proprietà della municipalità di Berlino. Nella capitale tedesca era stata scelta, dunque, la gestione mediante società mista con risultati — come l'aumento delle tariffe del

35 per cento — che i cittadini hanno decisamente bocciato con una larghissima maggioranza di sì all'acqua pubblica. In Germania il tema della ripubblicizzazione della gestione dell'acqua riesce a portare alle urne centinaia di migliaia di cittadini che si sono mostrati profondamente sensibili ad una questione riguardante direttamente la qualità della loro vita. Alla luce dell'inversione di rotta in due delle principali capitali europee, Parigi e Berlino, non si comprende perché il Governo italiano — peraltro in tempi di federalismo spinto — continui a voler privare gli enti locali della possibilità di decidere come gestire i servizi essenziali imponendo loro la privatizzazione prevista dal decreto Ronchi del novembre 2009. Del pari è inspiegabile il fatto che in Italia non si riesca ad aprire un ampio dibattito sul tema della gestione pubblica dell'acqua. Eppure nella prossima primavera dovranno tenersi due importantissimi referendum promossi dal Forum italiano dei movimenti per l'acqua pubblica che porteranno, in caso di esito posi-

tivo, all'abrogazione del decreto Ronchi e al ritorno alla possibilità di gestione pubblica dei servizi idrici. La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza dello scorso gennaio che ha ritenuto ammissibile il referendum abrogativo del decreto Ronchi, ha specificato che la disciplina che troverà applicazione nel caso di cancellazione della norma dovrà essere individuata all'interno del diritto comunitario vigente. Ciò significa che sarà possibile una gestione diretta interamente pubblica dal momento che il diritto comunitario consente agli enti locali di decidere se produrre in proprio i servizi pubblici essenziali, come l'acqua, o se ricorrere all'esternalizzazione e, dunque, al mercato. In questo scenario, non si comprendono le esitazioni e i tentennamenti di quelle Regioni, come la Puglia, che hanno più volte promesso e ribadito di voler ripubblicizzare i servizi idrici. La Giunta pugliese, peraltro, nel maggio 2010 aveva approvato un disegno di legge regionale concordato con il Comitato pugliese «Acqua Bene Comune» che è stato poi annacquato —

dopo la sentenza della Corte costituzionale 325/2010 sulla legittimità del decreto Ronchi — con alcuni emendamenti oggi contestati dal Forum per l'acqua pubblica. Gli scenari che si presenteranno all'esito dei referendum saranno due: o gli italiani — come è auspicabile — decideranno di abrogare il decreto Ronchi e di tornare alla gestione pubblica dell'acqua o, al contrario, nel caso di mancato raggiungimento del quorum o di una vittoria dei no, daranno il loro benestare alla privatizzazione dei servizi idrici. In ogni caso, in assenza di una moratoria delle scadenze del decreto Ronchi, peraltro già richiesta dal Forum per l'acqua pubblica, sarebbe auspicabile che le Regioni effettivamente interessate alla gestione pubblica dell'acqua accettino il rischio di vedersi bocciare le proprie leggi di ripubblicizzazione dalla Corte costituzionale pur di preservare la gestione pubblica in attesa dell'effettivo svolgimento dei referendum.

Sergio Marotta